

Le novità del Modello Redditi

La prima novità riguarda la **riduzione delle aliquote Irpef da applicare ai redditi da 15.000 € a 50.000 €** e l'ampliamento dello scaglione di reddito a cui si applica l'aliquota più alta del 43%.

Si ricorda che la “Legge di Bilancio 2022” affronta la c.d. riforma dell’Irpef, modificando la tassazione delle persone fisiche sia dal punto di vista degli scaglioni di reddito e delle aliquote, sia delle relative detrazioni per lavoratori dipendenti, autonomi e per i pensionati, apportando numerose modifiche.

Entrando nel merito, sono modificati:

- gli **scaglioni** (che vengono **rimodulati**);
- le aliquote (che vengono sia ridotte, da 5 a 4, sia rimodulate).

In particolare, nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi l'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti **aliquote per scaglioni di reddito**.

ALIQUOTE IRPEF 2022		
Scaglioni di reddito imponibile	Aliquota	Imposta dovuta
fino a € 15.000	23%	23% su intero importo
da € 15.001 a € 28.000	25%	€ 3.450 + 25% parte eccedente € 15.000
da € 28.001 a € 50.000	35%	€ 6.700 + 35% parte eccedente € 28.000
oltre € 50.000	43%	€ 14.400 + 43% parte eccedente € 50.000

Nel Prospetto "**Familiari a carico**" sono state introdotte **2 nuove colonne** al fine di recepire le modifiche apportate alle detrazioni per i figli a carico.

In particolare, si rammenta che a decorrere dall'01.03.2022 le detrazioni per i figli a carico di cui all'art. 12, TUIR:

- ❑ spettano soltanto per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni;
- ❑ sono sostituite dall'assegno unico, erogato dall'INPS a seguito di apposita richiesta
 - per i figli a carico di età inferiore a 21 anni e
 - per i figli di qualsiasi età con disabilità.

Conseguentemente, per il **periodo 01.01.2022 – 28.02.2022** le detrazioni vanno determinate applicando le "vecchie" regole, mentre dall'01.03.2022 va applicata la **nuova disciplina**.

FAMILIARI A CARICO		Relazione di parentela		CODICE FISCALE (il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	Mesi a carico	Minore di 3 anni (gennaio/febbraio)	%	Detrazione 100% affidamento figli	N. MESI DETRAZIONE FIGLI		
BARRARE LA CASELLA: C = CONIUGE F1 = PRIMO FIGLIO F = FIGLIO A = ALTRO FAMILIARE D = FIGLIO CON DISABILITÀ		1	2	3	4	5	6	7	8	9 gennaio febbraio	10 da marzo 2022 se 21 anni o più
	<input type="checkbox"/>	C	CONIUGE								
	<input type="checkbox"/>	F1	PRIMO FIGLIO								
	<input type="checkbox"/>	F	FIGLIO								
	<input type="checkbox"/>	A	ALTRO FAMILIARE								
	<input type="checkbox"/>	D	FIGLIO CON DISABILITÀ								
6	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI				7	NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE					

Per il **quadro RC** bisogna considerare che dal 2022 sono state introdotte le seguenti novità:

- la c.d. "**ulteriore detrazione**" di cui all'art. 2 del D.L. 3/2020 prevista per i redditi tra € 28.000 e € 40.000 è stata abrogata e pertanto non è più riconosciuta;

Il c.d. "**trattamento integrativo**" (€ 1.200) è riconosciuto ai soli lavoratori con

- reddito complessivo non superiore a € 15.000, e
- imposta lorda, determinata sul reddito da lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

Inoltre, per i **redditi di lavoro dipendente**, è stata rimodulata la relativa detrazione Irpef. In particolare è prevista una detrazione di:

- **1.880 €** se il **reddito complessivo non supera 15.000 €**. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 €. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato l'ammontare della detrazione spettante non può essere inferiore a 1.380 €;

- **1.910 €**, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 €, se l'ammontare del **reddito complessivo è superiore a 15.000 € ma non a 28.000 €**;
- 1.910 € se il reddito complessivo è superiore a 28.000 € ma non a 50.000 €. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 €, diminuito del reddito complessivo.

Un'altra **modifica** è stata l'innalzamento a **8.500 € del limite reddituale** per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 €.

La **detrazione** spettante è **aumentata** di 50 € se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 €.

In particolare, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista per i redditi da lavoro, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

- **1.955 €** se il **reddito complessivo non supera 8.500 €**. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 €;

- **700 €**, aumentata del prodotto fra 1.255 € e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 €, se l'ammontare del **reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 €**;
- **700 €**, se il **reddito complessivo è superiore a 28.000 € ma non a 50.000 €**. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 €.

È stato innalzato a 5.500 € anche il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi, pari a **1.265 €**.

La **detrazione spettante è aumentata di 50 €** se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 €.

Nel **Quadro RP**, riservato agli oneri detraibili o deducibili, si evidenziano innanzi tutto le novità riguardanti gli **interventi** antisismici, recupero edilizio e bonus facciate (Sezione I).

Superamento barriere architettoniche	<p>Dal 01.01.2022 per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti spetta una detrazione dall'imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio.</p> <p>A tal fine sono stati introdotti i nuovi codici "21" e "22"</p>
Bonus facciate	<p>per le spese sostenute nel 2022 la detrazione prevista è ridotta (dal 90%) al 60%</p>
Col. 2 tipologia	<p>non sono più utilizzabili i codici "2" e "3" in quanto relativi alle spese 2012</p>

Superbonus	La detrazione del 110%, per le spese sostenute fino al 31.12.2021 è ripartita in 5 rate annuali mentre per quelle sostenute dal 2022 è ripartita in 4 rate annuali
Ricostruzione degli immobili danneggiati da eventi sismici	La maggiorazione del 50% del limite massimo di spesa agevolabile, originariamente riconosciuta per le spese sostenute fino al 30.06.2022, è applicabile per tutto il 2022 (spese sostenute fino al 31.12.2022). Si rammenta che a tal fine nella Sezione III A in esame va barrata col. 6 "Maggiorazione sisma"

Per gli interventi di **risparmio energetico (Sezione IV)** le novità sono le seguenti.

Superbonus	La detrazione del 110%, per le spese sostenute fino al 31.12.2021 è ripartita in 5 rate annuali mentre per quelle sostenute dal 2022 è ripartita in 4 rate annuali
Impianti di climatizzazione invernale	Tra gli interventi (identificati con i codici "32" e "33") dal 2022, è compresa l'installazione di sonde geotermiche utilizzate per impianti geotermici

**Ricostruzione
degli immobili
danneggiati
da eventi
sismici**

La maggiorazione del 50% del limite massimo di spesa agevolabile, originariamente riconosciuta per le spese sostenute fino al 30.6.2022, è applicabile per tutto il 2022 (spese sostenute fino al 31.12.2022). Si rammenta che a tal fine nella Sezione III A in esame va barrata col. 9 "Maggiorazione sisma"

Un'altra novità riguarda la detrazione per i **canoni di locazioni ai giovani**. In particolare, ai giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti, che hanno stipulato un contratto di locazione, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una **detrazione pari al 20% del canone di locazione**.

La detrazione spetta per i primi 4 anni di locazione di immobili o parti di essi da adibire a residenza.

Come espressamente indicato dall'Agenzia delle Entrate nelle istruzioni al modello, il **requisito dell'età è soddisfatto** se ricorre anche per una parte dell'anno in cui si intende fruire della detrazione; tuttavia, se i 31 anni sono compiuti il 01.01.2022, per il 2022 la **detrazione non spetta**.

È necessario che l'immobile affittato sia diverso dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati. L'importo della **detrazione** è **compreso tra 991,60 euro e 2.000 euro.**

A tal fine, a rigo **RP71 "Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale"**:

- è presente la nuova col. 4 "Canone" per l'esposizione del canone corrisposto, necessario per determinare l'ammontare della detrazione spettante;
- è stato previsto il nuovo codice "4" da indicare a col. 1 "Tipologia" (non è più presente il codice "3" previsto in passato per i giovani inquilini).

Sezione V
 Detrazioni per inquilini
 con contratto di locazione

RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

Tipologia	N. di giorni	Percentuale	Canone
1	2	3	4

Nel **quadro CR** debuttano i seguenti **nuovi crediti d'imposta**:

**Credito d'imposta
social bonus**

Riconoscimento di un credito d'imposta pari al 65% dell'importo delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore degli enti del terzo settore (cd. Social bonus). L'importo del credito d'imposta non può comunque essere superiore al 15% del reddito complessivo. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile in compensazione mediante codice tributo che sarà appositamente istituito.

**Credito d'imposta
social bonus**

Per le persone fisiche il credito d'imposta è fruibile a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d'imposta successivi, fino ad esaurimento del credito.

Il credito va indicato a col. 1 di rigo CR31 della Sezione XII "Altri crediti d'imposta" con il **codice 11**

**Credito d'imposta
attività fisica
adattata**

Dall'anno d'imposta 2022 è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute per l'attività fisica adattata a coloro che ne fanno richiesta dal 15.02.2023 al 15.03.2023 tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Il credito d'imposta è fruibile in dichiarazione in diminuzione delle imposte e la quota non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei redditi relativi ai successivi periodi d'imposta. Con Provvedimento n. 382131 dell'11.10.2022 le Entrate hanno fissato le regole per il credito di imposta per le spese sostenute per lo svolgimento di attività fisica adattata.

Il credito va indicato a col. 1 di rigo CR31 della Sezione XII "Altri crediti d'imposta" con il **codice 12**

**Credito di imposta
per accumulo
energia da fonti
rinnovabili**

Dall'anno di imposta 2022 è riconosciuto un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 202325 tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Con Provvedimento n. 382045 dell'11.10.2022 l'Agenzia delle Entrate ha definito modalità, termini di presentazione e contenuto dell'istanza per il riconoscimento del credito d'imposta per accumulo di energia da fonti rinnovabili.

Il credito va indicato a col. 1 di rigo CR31 della Sezione XII "Altri crediti d'imposta" con il **codice 13**

**Credito d'imposta
per le erogazioni
liberali a favore
delle fondazioni ITS
Academy**

Una delle novità riguarda il credito per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy, riconosciuto nella misura pari al 30% dell'importo delle erogazioni stesse. L'importo del credito d'imposta è elevato al 60% se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito d'imposta è utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione.

<p>Credito d'imposta per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy</p>	<p>L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato può essere fruito nei periodi d'imposta successivi.</p> <p>Il credito va indicato a col. 1 di rigo CR31 della Sezione XII "Altri crediti d'imposta" con il codice 14.</p> <p>Se tali erogazioni sono state fatte a favore delle predette Fondazioni operanti in zone con alta disoccupazione, per fruire del credito nella maggior misura del 60%, va utilizzato il codice "15"</p>
--	---

Nel **quadro RH** per la compilazione della **colonna 2 "Tipo"** dei righi da RH1 a RH4 sono stati istituiti nuovi codici per evidenziare separatamente i redditi di partecipazione in società semplici dalle quali deriva reddito di lavoro autonomo rientrante nella **Gestione separata INPS**.

Nuovo codice	Descrizione
3	Società semplice che produce reddito di lavoro autonomo da assoggettare a contribuzione INPS. Il reddito individuato da tale codice va riportato nel quadro RR, Sezione II, per essere assoggettato alla Gestione separata INPS.
4	Società semplici diverse da quelle indicate con il codice 3.

Nuovo codice	Descrizione
6	<p>Società semplice che produce reddito di lavoro autonomo, da assoggettare a contribuzione INPS, che ha attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, esclusione, riscatto, riduzione del capitale esuberante, liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l'acquisto delle quote di patrimonio.</p> <p>Il reddito individuato da tale codice va riportato nel quadro RR, Sezione II, per essere assoggettato alla Gestione separata INPS</p>

Nuovo codice	Descrizione
8	<p>Società semplice partecipata che ha attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, esclusione, riscatto, riduzione del capitale esuberante, liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l'acquisto della quota di patrimonio.</p> <p>Tale codice va utilizzato per le fattispecie diverse da quelle rientranti nel nuovo codice "6"</p>

Nel **quadro RM** si evidenzino le seguenti novità:

Sezione X, righe da RM20 a RM22	Vanno esposti i dati relativi alla rivalutazione dei terreni (sia edificabili che a destinazione agricola) riproposta per l'ennesima volta con l'art. 29 del D.L. 17/2022 ² per i terreni posseduti all'1.1.2022, con perizia giurata di stima e versamento dell'imposta sostitutiva del 14% (prima rata o unica soluzione) effettuati entro il 15.11.2022
Sezione XVIII,	Possibilità di optare per l'imposta sostitutiva (7%) di cui all'art. 24-ter, TUIR a seguito delle modifiche apportate ad opera del D.L. 4/2022, è applicabile ai "pensionati esteri" che trasferiscono la residenza in un Comune del sud Italia, colpiti dagli eventi sismici del 2009 - 2016 - 2017 con non più di 20.000 abitanti.

Sezione XIX "Affrancamento quote di OICR"	Riservata ai soggetti che intendono optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva (14%) sui redditi di capitale di cui all'art. 44, comma 1, lett. g) del TUIR e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-ter) del TUIR, derivanti dalla cessione o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio ² , qualora tra il contribuente e l'intermediario non vi sia un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto.
--	--

Nel **quadro RE** è presente la **nuova casella "Docenti e Ricercatori"** riservata ai docenti e ricercatori impatriati che fruiscono della riduzione del reddito imponibile (90%), nella quale va indicato:

- il **codice "1"** per i soggetti che applicano l'agevolazione soddisfacendo i requisiti ordinariamente previsti;

- il **codice "2"** per i soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 2020, al 31.12.2019 erano beneficiari dell'agevolazione prevista per i "lavoratori impatriati" e intendono avvalersi dell'estensione del periodo di riduzione del reddito di cui al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 31.03.2022 (come previsto dall'art. 5, comma 5-ter del D.L. 34/2019).

Nel quadro RS:

- le **perdite di lavoro autonomo non compensate** nell'anno vanno indicate a rigo RS10 (e non più a rigo RS11 come l'anno scorso);

Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno

RS10 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO

.00

- le **perdite per le quali è stata presentata l'istanza per il relativo l'utilizzo in diminuzione** di maggiori imponibili accertati ai sensi dell'art. 42, comma 4, DPR n. 600/1973, vanno esposte a rigo RS11.

Perdite istanza art. 42, quarto comma, DPR 600 del 1973	RS11	In misura limitata	In misura piena
		1	2
		,00	,00

Le perdite indicate a rigo RS11 devono essere **scomputate dalle perdite d'impresa non compensate** (utilizzabili in misura limitata o in misura piena) da riportare nei successivi righe RS12 e RS13.

Nel **quadro RU**, sui “Crediti di imposta concessi a favore delle imprese”, si evidenzia **l'introduzione di una serie di nuovi crediti:**

CREDITO D'IMPOSTA	CODICE QUADRO RU
social bonus	F6
bonus acqua potabile	L5
formazione manageriale, donazioni	L6
cargo bike	L9
distribuzione testate edite	M8
manifesti pubblicitari	M9
riqualificazione strutture ricettive	N2
digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator	N3
attività di trasporto passeggeri in acque lagunari	N7
canoni di locazione imprese turistiche	N9

CREDITO D'IMPOSTA	CODICE QUADRO RU
credito d'imposta per acquisto di energia elettrica per imprese energivore	primo trimestre 2022 – O1
	secondo trimestre 2022 – O2
	mesi di ottobre e novembre 2022 – Q2
	mese di dicembre 2022 – Q8
	terzo trimestre 2022 – P3
credito d'imposta per acquisto di energia elettrica per imprese non energivore, relative), mesi	al secondo trimestre 2022 – O7
	terzo trimestre 2022 – P5
	di ottobre e novembre 2022 – Q4
	mese di dicembre 2022 – R1

CREDITO D'IMPOSTA	CODICE QUADRO RU
acquisto di gas per imprese gasivore	secondo trimestre 2022 – O3
	terzo trimestre 2022 – P4
	primo trimestre 2022 – P9
	ottobre e novembre 2022 – Q3
	mesi di mese di dicembre 2022 – Q9
acquisto di gas per imprese non gasivorei	secondo trimestre 2022 – O8
	terzo trimestre 2022 – P6
	ottobre e novembre 2022 – Q5
	mese di dicembre 2022 – R2

CREDITO D'IMPOSTA	CODICE QUADRO RU
acquisto di "AdBlue"	O4
acquisto di gas naturale liquefatto	O5
credito d'imposta per investimenti in efficienza energetica nelle Regioni del sud	O6
credito d'imposta per acquisto di carburante per imprese agricole e della pesca	primo trimestre 2022 – O9
	terzo trimestre 2022 – Q6
	quarto trimestre 2022 – Q7

CREDITO D'IMPOSTA	CODICE QUADRO RU
acquisto di carburante per imprese del settore pesca, per il secondo trimestre 2022	Q1
IMU per il comparto turismo	P1
produzione di videogiochi	P7
erogazioni in danaro in favore delle ITS Academy	P8
reti di imprese agricole e agroalimentari	R3

Le novità in materia di deducibilità IMU

Riflessi di compilazione quadri RE, RG e RF

A seguito di quanto disposto dalla legge di bilancio 2020 (L. 160/2019), **a partire dal 2022**, l'IMU versata con riferimento agli **immobili strumentali** è totalmente deducibile dal reddito di impresa e professionale

La piena deducibilità IMU è prevista:

Relativamente agli **immobili strumentali**



Nel rispetto del **principio di cassa**



Per natura

(categorie catastali A10, B, C, D ed E)

Per destinazione

Immobili diversi da quelli strumentali per natura, ma che sono utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività

Per le **imprese individuali** gli immobili si considerano strumentali:

- per i soggetti in contabilità ordinaria, se iscritti nell'**inventario**;
- per i soggetti in contabilità semplificata se iscritti nel **registro dei beni ammortizzabili** (in caso di mancata tenuta del registro cespiti devono risultare dal registro iva acquisti).

Per quelli **acquistati entro il 31 dicembre 1991**:

- se strumentali per **destinazione** sono considerati relativi all'impresa, **a prescindere dall'annotazione nell'inventario**;
- se strumentali per **natura** sono considerati relativi all'impresa **solo se annotati nell'inventario**.

Attenzione!

Nel caso di immobile posseduto da persona fisica, utilizzato promiscuamente, l'IMU è interamente indeducibile.

In riferimento ai **professionisti** la strumentalità dell'immobile è riscontrabile esclusivamente tenuto conto della **destinazione** dello stesso allo svolgimento dell'attività.

Le istruzioni di compilazione al modello Redditi 2023 prevedono, l'indicazione:

- al rigo RE – colonna 4 dell'imposta municipale propria, relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione (art. 3 del decreto-legge n. 34 del 2019).
- Detto ammontare deve essere evidenziato anche in colonna 3.

Nella medesima colonna va indicata l'imposta municipale immobiliare (**IMI**) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e dell'imposta immobiliare semplice (**IMIS**) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

Quadro RE

IMU anno 2022, versata nel medesimo anno, euro 1.000



	Irap 10%	Irap personale dipendente	IMU	
RE19 Altre spese documentate (di cui ¹	,00	² ,00	³ 1000,00) ⁴	1000,00

Per quanto riguarda le imprese in **contabilità ordinaria**, due sono i righi interessati

Attenzione! – L'IMU non è deducibile "per competenza", bensì per cassa. Ecco perché dapprima si opera una **variazione in aumento dell'ammontare iscritto a conto** economico, e poi una **variazione in diminuzione del solo ammontare effettivamente versato**.

rigo RF16 - variazioni in aumento



deve essere indicato l'intero ammontare dell'imposta municipale propria, dell'imposta municipale immobiliare (IMI) e dell'imposta immobiliare semplice (IMIS) risultante a conto economico.

rigo RF55 – variazioni in diminuzione



deve essere indicato, con il codice 38, l'importo dell'imposta municipale propria, dell'IMI e dell'IMIS relativa agli immobili strumentali versata nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione (art. 1, commi 772 e 773 della legge 27 dicembre 2019, n. 160).



L'IMU dovuta per l'immobile strumentale, nel 2022, è pari a 1.800 euro. Di questa, è stata effettivamente versata solo una rata, per euro 900.

A conto economico viene iscritta l'intera imposta dovuta, ma la deducibilità è limitata all'ammontare effettivamente versato

Quadro RF – Variazione in aumento

Variazioni in aumento Artigiani <input type="checkbox"/>	RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio	1	,00	2	,00	
	RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lett. b))				,00	
	RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività				,00	
	RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10				,00	
					ISA	2	
	RF12	Ricavi non annotati	1	,00		,00	
	RF13	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92 bis, 93, 94)				,00	
	RF15	Interessi passivi indeducibili	1	,00	2	,00	
	RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)					1800,00



Quadro RF – Variazione in diminuzione

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	38	2	900,00	3	4	,00	5	6	,00
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00	
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00	
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00	
	55	56	,00	57	58	,00	59	60	,00	
	61	62	,00	63	64	,00	65	66	,00	
	67	68	,00	69	70	,00	71	72	,00	
	73	74	,00	75	76	,00			77	900,00

Nel caso dell'impresa in **contabilità semplificata** (quadro RG), l'IMU deducibile, ovvero quella effettivamente pagata, confluisce nel rigo RG22, altri componenti negativi, con codice 23.

L'IMU dovuta per l'immobile strumentale, nel 2022, è pari a 1.800 euro. Di questa, è stata effettivamente versata solo una rata, per euro 900

Quadro RG



RG22 Altri componenti negativi	1	23	2	900,00	3	4	5	,00	6	,00
	7		8	,00	9	10	11	,00	12	,00
	13		14	,00	15	16	17	,00	18	,00
	19		20	,00	21	22	23	,00	24	,00
	25		26	,00	27	28	29	,00	30	,00
	31		32	,00	33	34	35	,00	36	,00
	37		38	,00	39	40	41	,00	42	,00
	43		44	,00	45	46	47	,00	48	,00
	49		50	,00	51	52	53	,00	54	,00
	55		56	,00	57	58	59	,00	60	,00
	61		62	,00	63	64		,00	65	900,00

Percentuale deducibilità	Esercizio
30%	→ per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 (2013)
20%	→ a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 (2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018)
50%	→ per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019)
60%	→ per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 (2020 – 2021)
100%	→ Dal 2022

Come si è illustrato, con riferimento all'IMU, IMIS e IMI relativa ad immobili strumentali la deducibilità è integrale con riferimento all'imposta dovuta per il 2022, effettivamente pagata in tale anno.

Può ricorrere il caso in cui, nel 2022, sia stata pagata tardivamente IMU dovuta per gli anni precedenti.

Circolare Agenzia Entrate 10/E/2014, paragrafo 8.2



La deducibilità deve essere ricondotta alle regole vigenti per l'anno di imposta nel quale il versamento doveva essere stato effettuato.

Pertanto, se per esempio il contribuente ha versato nel 2022 un arretrato IMU relativo all'anno 2021, con riferimento a tale versamento potrà portare in deduzione solo il 60%, e non il 100%.

Un contribuente in regime di contabilità ordinaria nel 2022 era tenuto a versare, ed effettivamente ha versato, IMU relativa all'anno 2022 pari a 2.000 euro; nel medesimo anno ha versato tardivamente la seconda rata IMU dovuta per il 2021, pari a euro 1.000.

- Al rigo RF16 – variazioni in aumento, l'ammontare dell'IMU risultante a conto economico, ovvero 2.000 euro (IMU anno 2022)
- Al rigo RF55 – variazioni in diminuzione – con codice 38, l'ammontare deducibile, pari a 2.000 euro per quanto riguarda l'IMU 2022 + 600 euro per quanto riguarda l'IMU 2021 versata tardivamente nel 2022 (pari a 1.000 euro x 60%), per un totale di variazione in diminuzione di 2.600 euro.



Attenzione! L'IMU è da sempre, e resta, totalmente indeducibile ai fini IRAP

- Per le “società commerciali art. 5-bis D.lgs. n. 446 del 1997” l'IMU non deve essere indicata in alcun rigo.
- Nel caso di determinazione della base imponibile “da bilancio”: deve essere operata una variazione in aumento al rigo IP32, oppure IC46, oppure IE23 (a seconda della tipologia di soggetto dichiarante)

QUADRO IP società di persone (che determinano IRAP «a bilancio»)

Variazioni in aumento	IP29	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446								,00		
	IP30	Quota degli interessi nei canoni di leasing								,00		
	IP31	Perdite su crediti								,00		
	 IP32	Imposta municipale propria								,00		
	IP34	Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento								,00		
	IP35	Interessi passivi indeducibili								,00		
	IP36	Variazioni in aumento derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS								1 ,00		
	IP37	Altre variazioni in aumento	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	19
			7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
			13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
IP38	Totale variazioni in aumento								,00			

QUADRO IC società di capitali

Sez. IV Variazioni in aumento	IC43		Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446						,00
	IC44		Quota degli interessi nei canoni di leasing						,00
	IC45		Svalutazioni e perdite su crediti						,00
	IC46		Imposta municipale propria						,00
	IC48		Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento						,00
	IC49		Interessi passivi indeducibili						,00
	IC50		Variazioni in aumento derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS e dei nuovi OIC						1 ,00
	IC51		1	2	3	4	5	6	2 ,00
	Altre								
	variazioni		7	8	9	10	11	12	,00
in aumento		13	14	15	16	17	18	19 ,00	
IC52		Totale variazioni in aumento						,00	

QUADRO IE enti non commerciali

Variazioni in aumento	IE20	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446								,00		
	IE21	Quota degli interessi nei canoni di leasing								,00		
	IE22	Perdite su crediti								,00		
	 IE23	Imposta municipale propria								,00		
	IE25	Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento								,00		
	IE26	Altre	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	19
		variazioni	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
in aumento		13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00		
IE27	Totale variazioni in aumento								,00			

NOVITÀ IRAP

*Soggetti esonerati
Il nuovo quadro IS*

L'articolo 1, comma 8, della legge di bilancio 2022 (L. 234 del 30 dicembre 2021) ha disposto che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non sia più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

Posto che la L. 234/2021 è entrata in vigore il 1° gennaio 2022, ciò significa che a partire dall'anno di imposta 2022, **l'IRAP non è più dovuta in caso di:**

- **esercizio di attività in forma individuale;**
- **esercizio di professione in forma individuale.**

Quanto sopra secondo una previsione assoluta, e quindi a **prescindere da limiti dimensionali**, dal regime contabile adottato o *“dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”*, criterio, quest'ultimo, che già in precedenza aveva permesso a numerosi contribuenti di fuoriuscire dal perimetro dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Quanto sopra vale anche nel caso in cui la ditta individuale sia condotta sotto forma di impresa familiare o coniugale.

Dal punto di vista fiscale l'impresa familiare è, e resta, una ditta individuale, nella quale assume la qualifica di imprenditore il solo titolare, come più volte riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate, ad esempio con la risposta ad Interpello nr. 195 del 18 marzo 2021. In tale sede, richiamando la risoluzione del 10 giugno 2008, n. 233/E, è stato ricordato che, sebbene il trattamento dei redditi delle imprese familiari sia collocato nell'ambito dell'articolo 5, comma 4, del TUIR (redditi prodotti in forma associata), ciò non significa che nel caso di impresa familiare si tratti di reddito prodotto in forma associata, ma solamente che si applica a tali redditi il principio di trasparenza, in forza del quale il reddito prodotto è imputato a ciascun avente diritto indipendentemente dall'effettiva percezione.

Inoltre, la Corte di Cassazione, con sentenza nr. 23676 del 6 novembre 2014, ha sottolineato che, **seppure l'impresa familiare sia fondata sulla partecipazione dei collaboratori, in alcun caso può rendersi applicabile ad essa la disciplina prevista per le società.**

Sezione dati contribuente, casella Dichiarazione Redditi

DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA		Dichiarazione REDDITI	Impresa concessionaria
--------------------------	-------------	--	--------------------------	---------------------------

E' ammessa l'indicazione di uno dei seguenti codici in relazione alla tipologia di modello Redditi che il contribuente è tenuto a presentare per il periodo d'imposta oggetto di dichiarazione:

1 - modello REDDITI SP (società di persone);


2 - modello REDDITI SC (società di capitali);

3 - modello REDDITI ENC (enti privati non commerciali di cui all'art. 3, comma 1, lett. 3);


4 - modello REDDITI ENC. (amministrazioni pubbliche di cui all'art. 3, comma 1, lett. e-bis).

(I codici 3 e 4 devono essere indicati anche dalle Amministrazioni pubbliche ed enti non assoggettati a IRES).

No modello REDDITI PF



Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, articolo 10 – modifica alle deduzioni relative al costo del personale dipendente previste dall'articolo 11 del D.lgs. 446/97.



Le sono state introdotte con effetto retroattivo, a valere sull'esercizio precedente a quello di entrata in vigore del decreto stesso, e pertanto già con riferimento all'anno di imposta 2021.



Tuttavia, con Risoluzione 40/E del 15 luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate aveva precisato che per il primo anno (ovvero l'anno di imposta 2021) i contribuenti avevano facoltà di compilare la sezione I del quadro IS secondo le regole fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2022, ovvero le "vecchie" regole, se ciò fosse risultato più agevole.

Dall'anno di imposta 2022 il quadro IS si adegua alle novità introdotte dal D.L. 73/2022

L'esposizione dei dati richiesti risulta semplificata, posto che il **quadro IS**:

- non richiede più l'indicazione del numero dei soggetti;
- prevede un'elencazione ridotta di voci rispetto agli anni precedenti.

Nella sostanza, nulla cambia rispetto al passato. Infatti, già in precedenza il costo relativo al personale assunto a tempo indeterminato era totalmente deducibile ai fini IRAP, ma a tale risultato si addiveniva con l'esposizione di tutta una serie di deduzioni specifiche, per poi arrivare all'ammontare totale del costo del personale a tempo indeterminato tramite l'utilizzo della **deduzione relativa al "costo residuo"**.

- **Rigo IS1:** deduzione dei contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro in relazione ai soggetti **diversi** dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- **Rigo IS4:** deduzione per spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo;
- **Rigo IS5:** deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti;

- **Rigo IS7:** deduzione del costo per il personale dipendente a tempo indeterminato
- **Rigo IS9:** somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai commi 1 e 4-bis.1 dell'articolo 11 riferite a ciascuno dei dipendenti per i quali si fruisce di una o più deduzioni rispetto alla retribuzione e agli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro (*le deduzioni non possono eccedere il costo sostenuto per retribuzione, oneri e spese a carico del datore di lavoro*).

Non sono più previste:

- ❖ La deduzione forfetaria di 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;
- ❖ La deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai medesimi lavoratori
- ❖ La deduzione per incremento occupazionale fino a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato
- ❖ La deduzione del costo residuo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato.

Queste deduzioni sono sostituite dalla deduzione integrale del costo complessivo relativo al personale assunto a tempo indeterminato (rigo IS7).



In precedenza, il rigo IS1 accoglieva normalmente il costo di competenza dell'esercizio relativo ai contributi INAIL; di fatto, era possibile ed opportuno effettuare una quadratura tra il valore del costo a bilancio relativo ai contributi INAIL (del personale dipendente e degli eventuali soci lavoratori assicurati), ed il medesimo rigo IS1

Alla luce delle nuove modalità espositive, **la coincidenza tra costo INAIL e rigo IS1 si avrà solo nel caso in cui non sia presente alcun lavoratore a tempo indeterminato.** Infatti, laddove sia presente un lavoratore a tempo indeterminato, la quota parte di contributi INAIL a questi riferibile entrerà a far parte dell'ammontare iscritto al rigo IS7, in maniera indistinta rispetto alle altre voci che concorrono alla formazione del costo del lavoro relativo ai lavoratori assunti a tempo indeterminato.

ISA 2023

Novità

- i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel corso del periodo d'imposta;
- i contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta;
- i contribuenti che dichiarano ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA. Si osserva che, per gli ISA CG40U, CG50U, CG69U e CK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del TUIR;
- i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell'attività

- i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- i contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;

- i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l'attività esercitata;
- gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 80 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. L'esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 108 del TFUE (art. 101, comma 10, del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017);

- le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'articolo 86 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. L'esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 108 del TFUE (art. 101, comma 10, del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017);
- le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017. L'esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 108 del TFUE (art. 18, comma 9, del Decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017);

- le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” - codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” - codice attività 49.32.20, di cui all’ISA CG72U;
- le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA CG77U;
- i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

- ✓ **Non è più causa di esclusione la diminuzione dei ricavi** di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di almeno il 33 % (l'anno scorso per il periodo d'imposta 2021 rispetto al periodo d'imposta 2019)
- ✓ **Non è più prevista esclusione in base ad elencazione di ATECO**

Introdotta causa di esclusione per coloro i quali hanno aperto partita iva dal 1° gennaio 2021

Sono quindi esclusi ISA sia coloro che hanno aperto partita IVA nel 2021 sia coloro che hanno aperto partita IVA nel 2022

Gli effetti della crisi energetica sono stati considerati nella predisposizione degli ISA. Di conseguenza **non possono essere invocati quali causa di non normale svolgimento dell'attività.**

Seppure esclusi dagli ISA, devono compilare comunque il modello:

- Multiattività
- Partecipanti a gruppo IVA
- Soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021

In tutti gli altri casi il modello non deve essere compilato

Quando il soggetto è escluso ISA non è necessario prelevare i «dati ulteriori»

Il sistema degli ISA prevede l'attribuzione di rilevanti premialità ai contribuenti che, anche a seguito dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, presentano un punteggio ISA adeguato, anche per effetto di adeguamento spontaneo.



L'articolo 9-bis al comma 11 del D.L. n. 50/2017 individua gli effetti premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguiti all'applicazione degli ISA.

ISA 2023

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 140005 del 27 aprile 2023


Minimo 8

Esonero visto IVA (50mila euro)

Esonero visto dirette e IRAP (20mila euro)

Esonero visto o garanzia rimborsi IVA (50mila euro)

Termini di decadenza anticipati di un anno



Minimo 9

Esonero visto IVA (50mila euro)

Esonero visto dirette e IRAP (20mila euro)


Esonero visto o garanzia rimborsi IVA (50mila euro)

Termini di decadenza anticipati di un anno

Esclusione accertamenti su presunzioni semplici

Esclusione disciplina società non operative

Esclusione determinazione sintetica reddito



Richiesto mezzo punto in più. Non vale per la riduzione dei termini di decadenza

Minimo 9

Esonero visto IVA (50mila euro)

Esonero visto dirette e IRAP (20mila euro)

Esonero visto o garanzia rimborsi IVA (50mila euro)

~~Termini di decadenza anticipati di un anno~~

Esclusione accertamenti su presunzioni semplici


Esclusione disciplina società non operative

Esclusione determinazione sintetica reddito

I soggetti cui non si applicano gli ISA non possono avvalersi del regime premiale

Art. 9-bis D.L. 50/2017: L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici. Tale livello è stato stabilito in misura **pari o inferiore a sei** dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019

D.L. 34/2020 articolo 148 comma 2 come modificato dal D.L. Semplificazioni nr. 73/2022: **per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022**, si tiene conto anche del **livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021**



Quadro RU

Novità

Sezione	Oggetto
Sezione I	Crediti di imposta vari (tabella esplicativa posta in appendice alle istruzioni del modello Redditi)
Sezione II	Caro petrolio
Sezione III	Finanziamenti agevolati sisma Abruzzo/ Banche
Sezione IV	Dati relativi ai crediti d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato (nuovi obblighi comunicativi) e Bonus bonifica ambientale.
Sezione V	Altri crediti di imposta
Sezione VI	Crediti di imposta ricevuti e trasferiti e limiti di utilizzo

In appendice alle istruzioni viene fornita un'utile tabella, che elenca tutti i crediti di imposta, il relativo codice identificativo e le sezioni del quadro RU che devono essere compilate, a seconda della tipologia di credito.

REDDITI SC 2023

SOCIETÀ DI CAPITALI

TABELLA CODICI CREDITI D'IMPOSTA

Credito	Codice	Sezione
TELERISCALDAMENTO CON BIOMASSA ED ENERGIA GEOTERMICA	01	I
ESERCENTI SALE CINEMATOGRAFICHE	02	I
INCENTIVI OCCUPAZIONALI	03	I
INVESTIMENTI DELLE IMPRESE EDITRICI	04	VI-C
ESERCIZIO DI SERVIZIO DI TAXI	05	I
GIOVANI CALCIATORI	06	I
CAMPAGNE PUBBLICITARIE	07	VI-C
INVESTIMENTI IN AGRICOLTURA	09	I
INVESTIMENTI EX ART. 8 L.388/2000	VS	I
INVESTIMENTI EX ART. 10 D.L. 138/2002	TS	I
INVESTIMENTI EX ART. 62 L. 289/2002- ISTANZA 2006	56	VI-C
INVESTIMENTI INNOVATIVI	10	VI-C
SPESE DI RICERCA	11	VI-C
COMMERCIO E TURISMO	12	VI-C
STRUMENTI PER PESARE	13	VI-C
INCENTIVI PER LA RICERCA SCIENTIFICA	17	I
VEICOLI ELETTRICI, A METANO O A GPL	20	I
CARO PETROLIO	23	II
ASSUNZIONE DETENUTI	24	I
MEZZI ANTINCENDIO E AUTOCAMBILIANTE	25	I

In appendice è altresì presente una tabella, intitolata “Tabella crediti residui”. Si tratta di crediti **che non possono essere maturati nel periodo di imposta 2022**, per i quali l'indicazione in quadro RU deve avvenire solo nel caso in cui tale credito non sia stato totalmente esaurito nel 2021.

TABELLA CREDITI RESIDUI				
CODICE CREDITO	CREDITO D'IMPOSTA	RIFERIMENTO NORMATIVO	CODICE TRIBUTO	RIGHI COMPILABILI
02	Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche	art. 20, D.Lgs. 60/99	6604	RU2, RU3, RU6, RU7, col. 2 e 3, RU8, RU10 e RU12
03	Incentivi occupazionali ex art. 7 l. 388/2000 e art. 63 l. 289/2002	art. 7, L. 388/2000, art. 63, L. 289/2002	6732 - 33 - 44 - 45 - 51 - 58 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57	RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12
06	Giovani calciatori	art. 145, c. 13, L. 388/2000	6767	RU3, RU6, RU8 e RU10
09	Credito d'imposta per investimenti in agricoltura	art. 11, D.L. 138/2002; art. 69, L. 289/2002	6743	RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12
VS	Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate	art. 8, L. 388/2000	6734	RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12

Il quadro RU riepiloga, distintamente per ciascuna tipologia di credito di imposta: formazione, utilizzi, richieste di rimborso e ammontare a nuovo.

Modello Redditi SC

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito					
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1			1					
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					,00		
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)					,00		
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ ,00 ² ,00 ^{B2} ,00 ^{C2} ,00 ^{D2} ,00 ^{E2} ,00) ³ ,00					,00		
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24					,00		
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute ¹ ,00	IVA (Periodici e acconto) ² ,00	IVA (Saldo) ³ ,00	IRES (Acconti) ⁴ ,00	IRES (Saldo) ⁵ ,00	Imposta sostitutiva ⁶ ,00	IRAP ⁷ ,00
	RU8	Credito d'imposta riversato					,00		
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)		Art. 1260 c.c.	¹ ,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73	² ,00		
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)					,00		
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso					,00		
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		Vedere istruzioni	¹	²	,00		

A differenza dei crediti di imposta «residui», che devono essere riportati nella Sezione I del quadro RU, i crediti di imposta «residuali» trovano accoglimento nella **Sezione V – Altri crediti di imposta**.

In tale sezione devono essere riportati cumulativamente i crediti non interamente utilizzati, che residuano pertanto dalla precedente dichiarazione, e che – non essendo più vigenti – non sono riportati in modo distinto nel quadro RU (*privi di codice identificativo*)

SEZIONE V															
Altri crediti d'imposta	RU401	Crediti d'imposta residui della precedente dichiarazione							,00						
	RU402	Crediti d'imposta ricevuti (da riportare nella sezione VI-A)							,00						
	RU403	Crediti d'imposta spettanti a seguito di accoglimento di ricorsi							,00						
	RU404	Crediti utilizzati ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	Comp. con il mod. F24						
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00	7	,00
	RU405	Crediti d'imposta riversati							,00						
	RU406	Crediti d'imposta trasferiti (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)							,00						
	RU407	Crediti d'imposta residui (da riportare nella successiva dichiarazione)							,00						

L'elenco, non esaustivo, è fornito nelle istruzioni di compilazione (modello Redditi SC)

- credito relativo ai compensi in natura, previsto dall'art. 6 della legge n. 488 del 1999, utilizzabile tramite il codice tributo "6606";
- credito concesso ai datori di lavoro per l'incremento della base occupazionale di cui al D.L. 357 del 1994, utilizzabile tramite il codice tributo "6716";
- credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, previsto dall'art. 29 della legge n. 669 del 1996, utilizzabile tramite i codici tributo "6710" e "6712"

I tax credit energia elettrica e gas vengono riepilogati nel quadro RU:

- ✓ Distintamente per periodo di formazione
- ✓ Distintamente per tipologia (energia elettrica / gas)
- ✓ Distintamente in ragione della tipologia (energivore / non energivore – gasifore / non gasifore)

Attenzione!

Per i soggetti con **periodo non coincidente con l'anno solare** è prevista anche l'indicazione dei tax credit **maturati nel primo trimestre 2023**

Tipologia	Categoria	Periodo	Codice credito
Energia elettrica	Energivore	I trimestre 2022	O1
Energia elettrica	Energivore	II trimestre 2022	O2
Energia elettrica	Non Energivore	II trimestre 2022	O7
Energia elettrica	Energivore	III trimestre 2022	P3
Energia elettrica	Non Energivore	III trimestre 2022	P5
Energia elettrica	Energivore	Ottobre e novembre 2022	Q2
Energia elettrica	Non Energivore	Ottobre e novembre 2022	Q4
Energia elettrica	Energivore	Dicembre 2022	Q8
Energia elettrica	Non Energivore	Dicembre 2022	R1
Energia elettrica	Energivore	I trimestre 2023 (*)	R4
Energia elettrica	Non Energivore	I trimestre 2023 (*)	R5


(*) per periodi di imposta che terminano dopo il 31 dicembre 2022

Tipologia	Categoria	Periodo	Codice credito
Gas	Gasifore	I trimestre 2022	P9
Gas	Gasifore	II trimestre 2022	O3
Gas	Non gasifore	II trimestre 2022	O8
Gas	Gasifore	III trimestre 2022	P4
Gas	Non gasifore	III trimestre 2022	P6
Gas	Gasifore	Ottobre e novembre 2022	Q3
Gas	Non gasifore	Ottobre e novembre 2022	Q5
Gas	Gasifore	Dicembre 2022	Q9
Gas	Non gasifore	Dicembre 2022	R2
Gas	Gasifore	I trimestre 2023 (*)	R6
Gas	Non gasifore	I trimestre 2023 (*)	R7

(*) per periodi di imposta che terminano dopo il 31 dicembre 2022

Titolare effettivo e riflessi nel quadro RU

INDICAZIONE DEI DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO



INDICAZIONE DEI DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO

Quando occorre compilarlo?

Solo se il contribuente ha beneficiato di una delle seguenti agevolazioni nel 2020, 2021

e 2022

Formazione 4.0
(Codice F7)

Ricerca, Sviluppo e
innovazione (Codice L1)

Bruni Strumentali Nuovi
(Codici L3, 2L, 3L)


INDICAZIONE DEI DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO

TITOLARE EFFETTIVO

↓
Chi?


è “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita”.

INDICAZIONE DEI DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO



INDICAZIONE DEI DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO


ESEMPIO 1



NESSUN TITOLARE EFFETTIVO, SI PASSA AL SECONDO CRITERIO

INDICAZIONE DEI DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO


ESEMPIO 2



TUTTI E TRE TITOLARI EFFETTIVI

INDICAZIONE DEI DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO


ESEMPIO 3



Caso Assonime 1/2023 del 30.1.2023

INDICAZIONE DEI DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO


ESEMPIO 3



CRITERIO DEL CAPITALE SOCIALE DEL CLIENTE:
TITOLARI EFFETTIVI P1 E P4

INDICAZIONE DEI DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO

ESEMPIO 3




CRITERIO DEMOLTIPLICATIVO:

TITOLARI EFFETTIVO P4 (criterio che sembra corrispondere a quanto richiesto dall'art. 3 della Direttiva (UE) 20.5.2015 n. 849)

INDICAZIONE DEI DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO

ESEMPIO 3




CRITERIO DEL CAPITALE SOCIALE DEL CLIENTE E DI QUALSIASI ALTRO ENTE INTERPOSTO:

TITOLARI EFFETTIVI P1, P2, P4 E P5

INDICAZIONE DEI DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO

ESEMPIO 3




CRITERIO DEL CAPITALE SOCIALE DEL CLIENTE E DI QUALSIASI ALTRO ENTE INTERPOSTO:

TITOLARI EFFETTIVI P1, P2, P4 E P5 (criterio più prudentiale suggerito da Assonime e LINEE Guida Cndcec)

INDICAZIONE DEI DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO


ESEMPIO 4



TITOLARE EFFETTIVO: P1

INDICAZIONE DEI DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO

ESEMPIO 5




DIRITTI DI VOTO E UTILI SPETTANTI A USUFRUTTUARIO:

- (impostazione sostanziale sposata da Assonime) TITOLARE EFFETTIVO USUFRUTTUARIO
- (impostazione formale sposata da Linee Guida CNDCEC) TITOLARI EFFETTIVI ENTRAMBI

INDICAZIONE DEI DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO


ESEMPIO 6



DIRITTI DI VOTO SPETTANTI A NUDO PROPRIETARIO:
TITOLARI EFFETTIVI ENTRAMBI

INDICAZIONE DEI DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO


ESEMPIO 7



TUTTI E QUATTRO TITOLARI EFFETTIVI

INDICAZIONE DEI DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO


ESEMPIO 8



TITOLARE EFFETTIVO CHI IN FORZA DEL PATTO ESERCITA CONTROLLO

INDICAZIONE DEI DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO


ESEMPIO 9



STESSO CRITERIO USATO PER USUFRUTTO:
ANALISI DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DEL PEGNO

INDICAZIONE DEI DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO

ESEMPIO 10



SOCIETÀ DI PERSONE?
ENTRAMBI TITOLARI EFFETTIVI
 (vedasi caso assonime già citato)

INDICAZIONE DEI DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO

		,00		,00		,00	
		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
		1		2		3	
Codice fiscale	Nome						
5	6						
Cognome	Data di nascita	Codice Stato estero di nascita					
7	8 giorno mese anno	9					
DOMICILIO ANAGRAFICO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)							
Codice comune	C.a.p.	Tipologia (via, piazza, ecc.)					
10	11	12					
Indirizzo	Numero civico	Frazione					
13	14	15					
RESIDENZA ANAGRAFICA ESTERA							
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea		Località di residenza				
16	17		18				
Indirizzo							
19							
DOMICILIO ANAGRAFICO ESTERO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)							
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea		Località di domicilio				
20	21		22				
Indirizzo							
23							

RU150 Titolare effettivo

INDICAZIONE DEI DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO

RU151 Cumulo	1	Codice credito	2	Anno
3	Descrizione ulteriore sovvenzione			

VERIFICA DEL DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO



VERIFICA DEL DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO

ALTRE NOVITÀ DEL QUADRO RU

SEZIONE IV		RU100				
Dati relativi ai crediti d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione		"R, S e I 2020 -2022" Ricerca e sviluppo (Comma 200)				
	Totale spese per ricerca e sviluppo	Attività commissionata (lett. c) 1° e 2° periodo	Totale spese di personale (lett.a)	Numero neo assunti <=35 anni	R&S nel Mezzogiorno (art. 244 DL 34/20; c. 185 L 178/20)	
	1	2	3	4	5	
	,00	,00	,00	,00	,00	

MOD SC 2022



SEZIONE IV		RU100								
PARTE I		"R, S e I 2020 -2022" Ricerca e sviluppo (Comma 200)								
Dati relativi ai crediti d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione - formazione - investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato		Spese di personale (lett. a)	Spese di cui a colonna 1 per neo assunti <=35 anni	Numero neo assunti <=35 anni	Spese per quote ammortamento e canoni locazione (lett. b)	Spese di cui a colonna 2 per software	Spese per contratti di ricerca extra-muros (lett. c)	Spese di cui a col. 3 per università, istituti di ricerca e start-up	Spese per quote ammortamento acquisto private da terzi (lett. d)	
	1	1A	1B	2	2A	3	3A	4		
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
	Spese per servizi di consulenza (lett. e)	Spese per materiali (lett. f)	Totale spese per ricerca e sviluppo	Base di calcolo del credito d'imposta	R&S nel Mezzogiorno (art. 244 DL 34/20; c. 185 L 178/20)	5	6	7	8	9
	5	6	7	8	9	,00	,00	,00	,00	,00

MOD SC 2023

VERIFICA DEL DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO

ALTRE NOVITÀ DEL QUADRO RU

"R, S e I 2020 -2022" RU101 Innovazione tecnologica (Comma 201)	Totale spese per attività innovazione tecnologica		Attività commissionata (lett. c) 1° periodo	Totale spese di personale (lett.a)	Numero neo assunti <=35 anni		
	1	,00	2	,00	3	4	
	Totale spese (Transizione ecologica)	Totale spese (Innovazione digitale 4.0)	Attività commissionata (lett. c) 1° periodo	Totale spese di personale (lett.a)	Numero neo assunti <=35 anni		
5	,00	6	,00	7	,00	8	9

MOD SC 2022

VERIFICA DEL DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO

ALTRE NOVITÀ DEL QUADRO RU

"R, S e I 2020 -2022" RU101 Innovazione tecnologica (Comma 201)	Spese di personale (lett. a)	Spese di cui a colonna 1 per neo assunti <=35 anni	Numero neo assunti <=35 anni	Spese per quote ammortamento e canoni locazione (lett. b)	Spese di cui a colonna 2 per software
	1 ,00	1A ,00	1B	2 ,00	2A ,00
	Spese per attività commissionata (lett. c)	Spese per servizi di consulenza (lett. d)	Spese per materiali (lett. e)	Totale spese per attività innovazione tecnologica	Base di calcolo del credito d'imposta
	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00
INNOVAZIONE DIGITALE 4.0					
	Spese di personale (lett. a)	Spese di cui a colonna 8 per neo assunti <=35 anni	Numero neo assunti <=35 anni	Spese per quote ammortamento e canoni locazione (lett. b)	Spese di cui a colonna 9 per software
	8 ,00	8A ,00	8B	9 ,00	9A ,00
	Spese per attività commissionata (lett. c)	Spese per servizi di consulenza (lett. d)	Spese per materiali (lett. e)	Totale spese per attività innovazione digitale 4.0	Base di calcolo del credito d'imposta
	10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00	14 ,00
					Obiettivo innovazione digitale 4.0
					15
TRANSIZIONE ECOLOGICA					
	Spese di personale (lett. a)	Spese di cui a colonna 16 per neo assunti <=35 anni	Numero neo assunti <=35 anni	Spese per quote ammortamento e canoni locazione (lett. b)	Spese di cui a colonna 17 per software
	16 ,00	16A ,00	16B	17 ,00	17A ,00
	Spese per attività commissionata (lett. c)	Spese per servizi di consulenza (lett. d)	Spese per materiali (lett. e)	Totale spese per attività transizione ecologica	Base di calcolo del credito d'imposta
	18 ,00	19 ,00	20 ,00	21 ,00	22 ,00
					Obiettivo transizione ecologica
					23

MOD SC 2023

VERIFICA DEL DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO

ALTRE NOVITÀ DEL QUADRO RU

"R, S e I 2020 -2022"

RU102 Design e ideazione estetica (Comma 202)

Totale spese per design e ideazione estetica	Attività commissionata (lett. c) 1° periodo	Totale spese di personale (lett.a)	Numero neo assunti <=35 anni
1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value=""/>

MOD SC 2022



"R, S e I 2020 -2022"

RU102 Design e ideazione estetica (Comma 202)

Spese di personale (lett. a)	Spese di cui a colonna 1 per neo assunti <=35 anni	Numero neo assunti <=35 anni	Spese per quote ammortamento, canoni locazione e altre spese (lett. b)	Spese di cui a colonna 2 per software
1 <input type="text" value="0,00"/>	1A <input type="text" value="0,00"/>	1R <input type="text" value=""/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	2A <input type="text" value="0,00"/>
			Totale spese per attività design e ideazione estetica	Base di calcolo del credito d'imposta
			6 <input type="text" value="0,00"/>	7 <input type="text" value="0,00"/>

MOD SC 2023

VERIFICA DEL DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO

ALTRE NOVITÀ DEL QUADRO RU

RU110 "Formazione 4.0"			Numero ore di formazione	Numero lavoratori
	1	2		

MOD SC 2022



RU110 "Formazione 4.0"	Numero ore di formazione	Numero lavoratori	Totale spese per attività di formazione	Spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione	Costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione
	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00
		Costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione	Spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette	Soggetti formatori	Tecnologie abilitanti
		6 ,00	7 ,00	8	9

MOD SC 2023

VERIFICA DEL DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO

ALTRE NOVITÀ DEL QUADRO RU

RU120 Investimenti beni strumentali 2020	Investimenti c.188			Investimenti c.189	Investimenti c. 190	
	1	,00		2	3	
RU130 Investimenti beni strumentali 2021 (effettuati nel periodo d'imposta)	Investimenti c.1054					
	Beni materiali		Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw	Investimenti c.1056	Investimenti c.1058
	1	,00		2	3	
	,00		,00		,00	
	,00		,00		,00	
RU140 Investimenti beni strumentali 2021 (effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta e fino al 31 dicembre 2022)	Investimenti c.1054					
	Beni materiali		Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw	Investimenti c.1056	Investimenti c.1058
	1	,00		2	3	
	,00		,00		,00	
	,00		,00		,00	

MOD SC 2022

VERIFICA DEL DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO

ALTRE NOVITÀ DEL QUADRO RU

RU130	Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati nel periodo d'imposta)	Investimenti diversi allegati A e B					Investimenti allegato A
		1 Beni materiali	2 Beni immateriali	3 Strumenti tecnologici sw			
		,00	,00	,00		,00	
		4A Investimenti primo gruppo allegato A	4B Investimenti secondo gruppo allegato A	4C Investimenti terzo gruppo allegato A	5 Investimenti allegato B	6 Interconnessione	
		,00	,00	,00	,00		
RU140	Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta)	Investimenti diversi allegati A e B					Investimenti allegato A
		1 Beni materiali	2 Beni immateriali	3 Strumenti tecnologici sw			
		,00	,00	,00		,00	
		4A Investimenti primo gruppo allegato A	4B Investimenti secondo gruppo allegato A	4C Investimenti terzo gruppo allegato A	5 Investimenti allegato B		
		,00	,00	,00	,00		
RU141	Investimenti beni strumentali 2021	Investimenti diversi allegati A e B					Investimenti allegato B
		1 Beni materiali	2 Beni immateriali	3 Strumenti tecnologici sw	4 Investimenti allegato A		
		,00	,00	,00	,00	,00	
				6 Variazione Credito L3	7 Variazione Credito 2L	8 Variazione Credito 3L	
				,00	,00	,00	

MOD SC 2023

VERIFICA DEL DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO

ALTRE NOVITÀ DEL QUADRO RU

RU152 Dati relativi al periodo 1° - 31 gennaio 2020	CREDITO D'IMPOSTA IN BENI STRUMENTALI MATERIALI 4.0			CREDITO D'IMPOSTA IN BENI STRUMENTALI IMMATERIALI 4.0		
	Costi sostenuti	Rapporto costi gennaio/costi totali		Costi sostenuti	Rapporto costi gennaio/costi totali	
	1	2	%	3	4	%
	,00		%	,00		%

MOD SC 2023

VERIFICA DEL DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO

ALTRE NOVITÀ DEL QUADRO RU

RU153	"R, S e I 2020 -2022" Ricerca e sviluppo (Comma 200) - anno 2021	Spese per neo assunti <=35 anni	Quote ammortamento, canoni locazione e altre spese (lett. b)	Spese di cui a colonna 2 per software	
		1A	2	2A	
		,00	,00	,00	
		Spese per università, istituti di ricerca e start-up	Quote ammortamento acquisto privative industriali da terzi (lett. d)	Spese per servizi di consulenza (lett. e)	
		3A	4	5	
		,00	,00	,00	
		Spese per quote ammortamento, canoni locazione e altre spese (lett. b)	Spese per servizi di consulenza (lett. d)	Spese per materiali (lett. f)	
		2	4	5	
		,00	,00	,00	
RU154	"R, S e I 2020 -2022" Innovazione tecnologica (Comma 201) - anno 2021	Spese per neo assunti <=35 anni	Spese di cui a colonna 2 per software	Spese per servizi di consulenza (lett. d)	Spese per materiali (lett. e)
		1A	2A	4	5
		,00	,00	,00	,00
		INNOVAZIONE DIGITALE 4.0			
		Spese per neo assunti <=35 anni	Spese per quote ammortamento, canoni locazione e altre spese (lett. b)	Spese di cui a colonna 9 per software	
		8A	9	9A	
		,00	,00	,00	
		Spese per servizi di consulenza (lett. d)	Spese per materiali (lett. e)	Obiettivo innovazione digitale 4.0	
		11	12	15	
		,00	,00		
		TRANSIZIONE ECOLOGICA			
		Spese per neo assunti <=35 anni	Spese per quote ammortamento, canoni locazione e altre spese (lett. b)	Spese di cui a colonna 17 per software	
		16A	17	17A	
		,00	,00	,00	
		Spese per servizi di consulenza (lett. d)	Spese per materiali (lett. e)	Obiettivo transizione ecologica	
		19	20	23	
		,00	,00		

MOD SC 2023


VERIFICA DEL DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO

ALTRE NOVITÀ DEL QUADRO RU

"R, S e I 2020 -2022" RU155 Design e ideazione estetica (Comma 202) - anno 2021	Spese per neo assunti <=35 anni	Spese per quote ammortamento, canoni locazione e altre spese (lett. b)	Spese di cui a colonna 2 per software
	1A <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	2A <input type="text" value="0,00"/>
RU156 Formazione 4.0 - anno 2021		Spese per servizi di consulenza (lett. d)	Spese per materiali (lett. e)
		4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>
		Totale spese per attività di formazione	Spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione
	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>
	Costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione	Soggetti formatori	Tecnologie abilitanti
6 <input type="text" value="0,00"/>	7 <input type="text" value="0,00"/>	8 <input type="text" value="0,00"/>	9 <input type="text" value="0,00"/>

MOD SC 2023

INDICAZIONE DEGLI AMMORTAMENTI SOSPESI



n.b. prorogata fino al 2023

INDICAZIONE DEGLI AMMORTAMENTI SOSPESI

ALTRE NOVITÀ DEL QUADRO RU

ESEMPIO 1

Ammortamento 2022 sospeso

contabilmente: 1.000

Deduzione fiscale: SI

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	81	2	1.000	,00	3	4	,00	5	6	,00
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00		
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00		
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00		
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00		
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00		
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00		
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00		
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00	55	,00

INDICAZIONE DEGLI AMMORTAMENTI SOSPESI

ALTRE NOVITÀ DEL QUADRO RU

ESEMPIO 1

Ammortamento 2022 sospeso

contabilmente: 1.000

Deduzione fiscale: SI

SEZIONE I Riconciliazione dati di bilancio e fiscali		Tipo di beni/Voce di bilancio		Causa	IAS/D.lgs. 139/2015	Valore precedente					
		1	IMPIANTI	2 5	3	4					
RV1	Valore contabile	5	Valore iniziale 5.000,00	6	Incrementi 0,00	7	Decrementi 0,00	8	Valore finale 5.000,00	9	Valore di realizzo 0,00
	Valore fiscale	10	Valore iniziale 5.000,00	11	Incrementi 0,00	12	Decrementi 1.000,00	13	Valore finale 4.000,00		

INDICAZIONE DEGLI AMMORTAMENTI SOSPESI

ALTRE NOVITÀ DEL QUADRO RU

ESEMPIO 2

Ammortamento 2020 sospeso contabilmente: 1.000

Deduzione fiscale: SI

Conclusione ammortamento fiscale nel 2021

	1	2		3	4		5	6	
	67	1.000	,00			,00			,00
	7		,00	9	10	,00	11	12	,00
	13		,00	15	16	,00	17	18	,00
	19		,00	21	22	,00	23	24	,00
	25		,00	27	28	,00	29	30	,00
	31		,00	33	34	,00	35	36	,00
	37		,00	39	40	,00	41	42	,00
	43		,00	45	46	,00	47	48	,00
	49		,00	51	52	,00	53	54	,00
							55		,00
RF31	Altre variazioni in aumento								
RF32	DI TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO								

INDICAZIONE DEGLI AMMORTAMENTI SOSPESI

ALTRE NOVITÀ DEL QUADRO RU

ESEMPIO 2

Ammortamento 2020 sospeso contabilmente: 1.000


Deduzione fiscale: SI

Conclusione ammortamento fiscale nel 2021


SEZIONE I
Riconciliazione
dati di bilancio
e fiscali


		Tipo di beni/Voce di bilancio			Causa	IAS/D.lgs. 139/2015	Valore precedente
		1			2	3	4
		IMPIANTI			5		,00
RV1	Valore contabile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		Valore di realizzo
		5	6	7	8	9	
		1.000,00	,00	1.000,00	,00	,00	,00
	Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		
		10	11	12	13		
		,00	,00	,00	,00	,00	

DERIVAZIONE RAFFORZATA PER CORREZIONE ERRORI CONTABILI



DERIVAZIONE RAFFORZATA PER CORREZIONE ERRORI CONTABILI





Prospetto del capitale e delle riserve		Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
RS130	Capitale sociale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	di cui per utili	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
	di cui per riserve in sospensione	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00
RS131	Riserve di capitale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS132	Riserve ex art. 170, comma 3	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS133	Riserve di utili da trasparenza	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS134	Riserve di utili	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS135	Riserve di utili prodotti fino al 2007	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS136	Riserve di utili prodotti fino al 2016	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS136A	Riserve di utili prodotti fino al 2017	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS136B	Riserve di utili prodotti fino al 2019	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS137	Riserve di utili antecedenti al regime SIQ	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS138	Riserve di utili della gestione esente SIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS139	Riserve di utili per contratti di locazione	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS140	Riserve in sospensione di imposta	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
		Utile distribuito	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite
RS141	Utile dell'esercizio e perdite	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS142	Utile dell'esercizio e perdite SIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Assegnazione e cessione dei beni ai soci, trasformazione in società semplice

Adempimenti dichiarativi

L'esercizio dell'opzione deve ritenersi perfezionato con l'indicazione nella sezione XXIV dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva (circolare n. 26/E, cit.; istruzioni SC 2023).

La mancanza di base imponibile non preclude la possibilità di fruire della disciplina agevolativa.

E' irrilevante il pagamento dell'imposta sostitutiva.

Il mancato pagamento è ravvedibile.

Si applicano le ordinarie regole di riscossione:

- avviso bonario;
- cartella di pagamento.

Modelli SC da utilizzare per le operazioni agevolate

Assegnazione o cessione agevolata periodo di imposta ordinario	SC 2024
Assegnazione o cessione agevolata da società in liquidazione dal 2023 (periodo ante liquidazione)	SC 2023
Assegnazione o cessione agevolata da società in liquidazione dal 2023 (periodo post liquidazione, se in corso al 31/12/2023)	SC 2024
Trasformazione in società semplice effettuata nel 2023	SC 2023

SEZIONE XXIV

Assegnazione o cessione di beni ai soci

	Valore normale	Costo Fiscale	Differenza
RQ94 Beni immobili	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>
RQ95 Beni mobili	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>
RQ96 Totale	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>
	Imponibile	Società non operative	Imposta sostitutiva
RQ97 Riserve in sospensione	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="13%"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>
	Imponibile	Aliquota	Imposta sostitutiva

Nel rigo RQ94 va indicato:

- in colonna 1, relativamente ai **beni immobili**, il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, oppure il corrispettivo dei beni ceduti;
- in colonna 2, il **costo fiscalmente riconosciuto** relativamente ai beni di colonna 1;
- in colonna 3, **la base imponibile** pari alla differenza tra gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del presente rigo; **in caso di risultato negativo l'importo va preceduto dal segno "-"**.

Nel rigo RQ95 va indicato:

- in colonna 1, relativamente ai **beni mobili iscritti in pubblici registri** non utilizzati come beni strumentali, il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, oppure il corrispettivo dei beni ceduti;
- in colonna 2, il **costo fiscalmente riconosciuto** relativamente ai beni di colonna 1;
- in colonna 3, la base imponibile pari alla differenza tra gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del presente rigo; **in caso di risultato negativo l'importo va preceduto dal segno "-"**.

Nel rigo RQ96 va indicato:

- in colonna 1, la **somma algebrica** tra gli importi indicati nella colonna 3 dei rigi RQ94 e RQ95; **in caso di risultato negativo la presente colonna non va compilata;**
- in colonna 3, l'**imposta sostitutiva** dovuta ai sensi dell'art. 1, comma 101, della citata legge n. 197 del 2022.

I soggetti considerati **non operativi** devono **barrare** anche **la casella di colonna 2.**

Nel rigo RQ97 va indicato:

- in colonna 1, **l'ammontare delle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano;**
- in colonna 2, **l'imposta sostitutiva** dovuta ai sensi dell'art. 1, comma 102, della citata legge n. 197 del 2022.

In caso di compensazione di plus/minusvalenze i valori del rigo RQ94 si espongono al netto della compensazione

SEZIONE XXIV		Valore normale	Costo Fiscale	Differenza
Assegnazione o cessione di beni ai soci	RQ94 Beni immobili	1 150.000,00	2 80.000,00	3 70.000,00
	RQ95 Beni mobili	1 ,00	2 ,00	3 ,00
RQ96 Totale		1 Imponibile 70.000,00	2 Società non operative	3 Imposta sostitutiva 5.600,00
RQ97 Riserve in sospensione		1 Imponibile ,00	2 Aliquota 13%	3 Imposta sostitutiva ,00

Esempio: società di comodo

SEZIONE XXIV		Valore normale	Costo Fiscale	Differenza
Assegnazione o cessione di beni ai soci	RQ94 Beni immobili	¹ 150.000,00	² 80.000,00	³ 70.000,00
	RQ95 Beni mobili	¹ ,00	² ,00	³ ,00
	RQ96 Totale	Imponibile ¹ 70.000,00	Società non operative ² X	Imposta sostitutiva ³ 7.350,00
	RQ97 Riserve in sospensione	Imponibile ¹ ,00	Aliquota 13%	Imposta sostitutiva ² ,00

Esempio: assenza di base imponibile imposta sostitutiva

SEZIONE XXIV		Valore normale	Costo Fiscale	Differenza
Assegnazione o cessione di beni ai soci	RQ94 Beni immobili	1 75.000,00	2 80.000,00	3 -5.000,00
	RQ95 Beni mobili	1 ,00	2 ,00	3 ,00
	RQ96 Totale	1 Imponibile ,00	2 Società non operative	3 Imposta sostitutiva ,00
	RQ97 Riserve in sospensione	1 Imponibile ,00	2 Aliquota 13%	3 Imposta sostitutiva ,00

Recapture super ACE

(ACE innovativa ex 19, co. 2- 7, DL 73/2021)

Periodo agevolato: successivo a quello in corso al 31/12/2020 (2021 per i «solari», 2021/2022 per i contribuenti con esercizio non coincidente con l'anno solare).

Novità:

- ✓ **coefficiente di remunerazione 15%;**
- ✓ **non si applica il principio del pro rata temporis;**
- ✓ **è agevolabile anche un importo superiore al patrimonio netto;**
- ✓ **il beneficio può essere convertito in credito di imposta, che può essere ceduto, ovvero chiesto a rimborso.**

Il credito di imposta da ACE innovativa

- **non è imponibile** ai fini delle imposte sui redditi e non concorre a determinare il valore della produzione ai fini IRAP;
- **non rileva ai fini** del rapporto di cui all'articolo 61 del TUIR (**pro-rata do deducibilità degli interessi passivi**) e di quello di cui all'articolo 109, comma 5, del TUIR (**pro-rata di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi**);
- **non è soggetto al limite dell'ammontare annuo massimo delle compensazioni** di cui all'articolo 34 della L. 388/2000;
- **non è soggetto al limite relativo ai crediti di imposta esposti nel quadro RU** del modello dichiarativo (articolo 1, comma 53, L. 244/2007).

Periodi di imposta da monitorare:

- ❖ primo successivo a quello agevolato (**2022** per i solari);
- ❖ secondo successivo a quello agevolato (**2023** per i solari).

CAUSA DI RECAPTURE: RIDUZIONE DEL PATRIMONIO NETTO PER CAUSE DIVERSE DALLA PERDITE DI ESERCIZIO (di fatto, a seguito di distribuzioni di riserve ai soci).

In caso le riduzioni per distribuzioni ai soci siano compensate da apporti dei soci e/o dall'accantonamento a riserva dell'utile di esercizio, non si procede al recupero dell'agevolazione.

Attenzione alle delibere

- **Assunte entro il 31/12/2022 per fruire del regime transitorio di tassazione dei dividendi (art. 1, co. 106, L. 205/2017 – **rileva la data della delibera**)**
- **Assunte entro il 30/9/2023 per l'assegnazione agevolata dei beni ai soci**

Utile esercizio 2020 a riserva: 100.000 (Super ACE 2021)

Anno 2022

Distribuzione utile: -50.000 (variazione negativa patrimonio netto)

Apporti soci: 100.000 (variazione positiva patrimonio netto)

Variazione patrimonio netto: 50.000 (NO recupero agevolazione)

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	CREDITO D'IMPOSTA					
	Credito da restituire	Riconosciuto	Residuo prec. dichiarazione	Ricevuto	Attribuito	Compensato
	RS112A 6 <input type="text" value="0,00"/>	7 <input type="text" value="0,00"/>	8 <input type="text" value="0,00"/>	9 <input type="text" value="0,00"/>	10 <input type="text" value="0,00"/>	11 <input type="text" value="0,00"/>
		Ceduto	Rimborso	Trasparenza/consolidato	Residuo	Riversato
	12 <input type="text" value="0,00"/>	13 <input type="text" value="0,00"/>	14 <input type="text" value="0,00"/>	15 <input type="text" value="0,00"/>	16 <input type="text" value="0,00"/>	

**Credito da riversare
(recapture)**

**Credito riconosciuto post
invio SC 2022**

**Utilizzi credito esposto
in SC 2022**

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	CREDITO D'IMPOSTA					
	Credito da restituire	Riconosciuto	Residuo prec. dichiarazione	Ricevuto	Attribuito	Compensato
RS112A	6 1.800,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
		Ceduto	Rimborso	Trasparenza/consolidato	Residuo	Riversato
		12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00

RS112A colonna 6: **quota del credito d'imposta, che deve essere restituita** qualora nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente. In tal caso, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo.

Utile esercizio 2020 a riserva	100.000	Super ACE 2021
Agevolazione	15.000	15%
Credito d'imposta	3.600	24%
Riduzione base ACE 2022	50.000	
Credito d'imposta da riversare	1.800	(50.000*15%*24%)

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	CREDITO D'IMPOSTA					
	Credito da restituire	Riconosciuto	Residuo prec. dichiarazione	Ricevuto	Attribuito	Compensato
RS112A	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
		Ceduto	Rimborso	Trasparenza/consolidato	Residuo	Riversato
		12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00

RS112A colonna 7: **credito d'imposta riconosciuto successivamente al termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.** Tale colonna **non va compilata qualora detto credito sia stato già indicato nel modello REDDITI 2022.**

RS112A colonna 8: **credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione, pari all'importo indicato nella colonna 15 del rigo RS112A del modello REDDITI 2022.** Il credito residuo da riportare nella presente colonna va **diminuito dell'eventuale importo indicato nella precedente colonna 6** (sempre che lo stesso non sia stato già restituito).

SC 2022

RS112A	VARIAZIONE IN AUMENTO (< 5 milioni euro)										
	Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Rendimento	Rendimento trasformato					
1	200.000,00	,00	,00	200.000,00	15% 5 30.000,00	5A 30.000,00					
CREDITO D'IMPOSTA											
6	Potenziale 7.200,00	7	Spettante 7.200,00	8	Residuo prec. dichiarazione ,00	9	Ricevuto ,00	10	Attribuito ,00	11	Compensato 5.000,00
		12	Ceduto ,00	13	Rimborso ,00	14	Trasparenza/consolidato ,00	15	Residuo 2.200,00	16	Riversato ,00

SC 2023

RS112A	CREDITO D'IMPOSTA										
	Credito da restituire	Riconosciuto	Residuo prec. dichiarazione	Ricevuto	Attribuito	Compensato					
6	,00	7	,00	8	2.200,00	9	,00	10	,00	11	,00
		12	Ceduto ,00	13	Rimborso ,00	14	Trasparenza/consolidato ,00	15	Residuo ,00	16	Riversato ,00

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	CREDITO D'IMPOSTA					
	Credito da restituire	Riconosciuto	Residuo prec. dichiarazione	Ricevuto	Attribuito	Compensato
RS112A	6 <input type="text" value="0,00"/>	7 <input type="text" value="0,00"/>	8 <input type="text" value="0,00"/>	9 <input type="text" value="0,00"/>	10 <input type="text" value="0,00"/>	11 <input type="text" value="0,00"/>
		Ceduto	Rimborso	Trasparenza/consolidato	Residuo	Riversato
		12 <input type="text" value="0,00"/>	13 <input type="text" value="0,00"/>	14 <input type="text" value="0,00"/>	15 <input type="text" value="0,00"/>	16 <input type="text" value="0,00"/>

RS112A colonna 9: **credito d'imposta ricevuto dal dichiarante e formalmente accettato (da compilare a cura del cessionario).**

RS112A colonna 10: **credito d'imposta attribuito al dichiarante dalla società partecipata in regime di trasparenza fiscale.**

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	CREDITO D'IMPOSTA					
	Credito da restituire	Riconosciuto	Residuo prec. dichiarazione	Ricevuto	Attribuito	Compensato
RS112A	6 ,00	7 ,00	8 2.200,00	9 ,00	10 ,00	11 2.200,00
		Ceduto	Rimborso	Trasparenza/consolidato	Residuo	Riversato
		12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 0,00	16 ,00

RS112A colonna 11: **credito d'imposta utilizzato in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione.**

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	CREDITO D'IMPOSTA					
	Credito da restituire	Riconosciuto	Residuo prec. dichiarazione	Ricevuto	Attribuito	Compensato
RS112A	6 <input type="text" value="0,00"/>	7 <input type="text" value="0,00"/>	8 <input type="text" value="0,00"/>	9 <input type="text" value="0,00"/>	10 <input type="text" value="0,00"/>	11 <input type="text" value="0,00"/>
		12 <input type="text" value="0,00"/> Ceduto	13 <input type="text" value="0,00"/> Rimborso	14 <input type="text" value="0,00"/> Trasparenza/consolidato	15 <input type="text" value="0,00"/> Residuo	16 <input type="text" value="0,00"/> Riversato

RS112A colonna 12: **credito d'imposta ceduto (da compilare a cura del cedente).**

RS112A colonna 13: **credito d'imposta di cui si chiede il rimborso.**

RS112A colonna 14: nel caso in cui la società dichiarante sia in regime di trasparenza o di consolidato fiscale, **credito d'imposta imputato ai soci o trasferito al consolidato.**

	Incrementi del capitale proprio 1 <input type="text" value="0,00"/>	Decrementi del capitale proprio 2 <input type="text" value="0,00"/>	Riduzioni 3 <input type="text" value="0,00"/>	Differenza 4 <input type="text" value="0,00"/>	Patrimonio netto 5 <input type="text" value="0,00"/>
	Minor importo 6 <input type="text" value="0,00"/>	Rendimento 7 <input type="text" value="0,00"/>	Codice fiscale 8 <input type="text"/>		Rendimento attribuito 9 <input type="text" value="0,00"/>
RS113	Eccedenza pregressa 10 <input type="text" value="0,00"/>	Eccedenza non attribuibile 11 <input type="text" value="0,00"/>	Rendimenti totali 12 <input type="text" value="0,00"/>	Eccedenza trasformata in credito IRAP 13 <input type="text" value="0,00"/>	Eccedenza riportabile 14 <input type="text" value="0,00"/>
		Codice Stato estero 15 <input type="text"/>	RECUPERO ACE INNOVATIVA		
			Importo 16 <input type="text" value="0,00"/>	Codice fiscale 17 <input type="text"/>	

**COMPRESI QUELLI 2021
BENEFICIARI DELLA SUPER ACE**

**NEL CASO L'AGEVOLAZIONE SIA STATA FRUITA
NELLA FORMA DI RIDUZIONE DELL'IMPONIBILE**

RS113

Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto
1	2	3	4	5
,00	,00	,00	,00	,00

Colonna 1: **incrementi comprensivi di quelli che hanno beneficiato della super ACE.**

Colonna 4: somma valore (1) + (2) - (3), **se pari a inferiore a zero non compilare (assenza incremento)**

Colonna 5: patrimonio netto risultante dal bilancio (incluso il risultato dell'esercizio calcolato prescindendo dall'effetto dell'agevolazione ACE). **Se il PN assume valore negativo o zero, le successive colonne 6 e 7 non vanno compilate (assenza incremento).**

RS113

Minor importo	Rendimento	Codice fiscale	Rendimento attribuito
6 <input type="text" value="0,00"/> 1,3%	7 <input type="text" value="0,00"/>	8 <input type="text" value=""/>	9 <input type="text" value="0,00"/>

Colonna 6: il minore tra gli importi di colonna 4 e di colonna 5 (**base calcolo ACE**)

Colonna 7: l'1,3% di colonna 6 (**agevolazione spettante nel periodo di imposta**).

Colonna 8: il codice fiscale del soggetto partecipato che ha attribuito per trasparenza il rendimento nozionale eccedente il proprio reddito d'impresa o il proprio reddito complessivo netto dichiarato.

Colonna 9: il relativo importo (nel caso in cui si sia ricevuta l'agevolazione il rendimento nozionale da più soggetti compilare più moduli).

RS113

Eccedenza pregressa	Eccedenza non attribuibile	Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile
10	(di cui 11	12	13	14
,00	,00)	,00	,00	,00

Colonna 10: l'importo del rendimento nozionale riportato dal precedente periodo d'imposta indicato nel rigo RS113, colonna 14, del modello REDDITI SC 2022 .

Colonna 11: la quota dell'importo indicato in colonna 10 non attribuibile ai soci (in caso di trasparenza fiscale) o al consolidato fiscale, in quanto generato anteriormente all'opzione.


Colonna 12: **l'importo del rendimento nozionale complessivo (agevolazione spettante), detto ammontare va riportato, a scomputo del reddito complessivo netto dichiarato, nel rigo RN6, colonna 6.**

Colonna 13: l'importo dell'ACE del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione che è fruito come credito d'imposta in diminuzione dell'IRAP.

Colonna 14: residuo non fruito da riportare al periodo di imposta successivo

ESEMPIO RECAPTURE SUPER ACE FRUITA IN RIDUZIONE DELL'IMPONIBILE

Capitale sociale costituzione anno 2020	10.000	
Utile esercizio 2020 a riserva	90.000	Super ACE 2021
Agevolazione	15.000	(10.000 15%)
Distribuzione dividendi 2022	50.000	Riduzione base ACE 2022
Aumento imponibile IRES 2022	7.500	(50.000*15%)
Totale incrementi al 31/12/2022	100.000	(capitale + utile 2020)
Totale decrementi al 31/12/2022	50.000	(distribuzione dividendi)
Patrimonio netto al 31/12/2022 (<31/12/2021)	50.000	(10.000+90.000-50.000)



Colonna 16: qualora la variazione in aumento del capitale proprio del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 risulti inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, va indicato l'importo pari al 15% della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso. **Tale importo è portato in aumento del reddito complessivo ai fini IRES, con indicazione in colonna 3 del rigo RN3.**

Utile esercizio 2020 a riserva	100.000	Super ACE 2021
Agevolazione	15.000	15%
Riduzione base ACE 2022	50.000	
Aumento imponibile IRES 2022	7.500	(50.000*15%)

Bonus edilizi:

*riflessi delle novità del momento
rappresentazione in dichiarazione dei redditi
criteri e modalità della remissione in bonis*

Indicazione in dichiarazione delle detrazioni Superbonus

ES. 1 Il sig. Bianchi ha sostenuto spese su una unifamiliare per € 48.000 per un intervento di isolamento termico che ha interessato l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% quale intervento trainante e, al contempo, ha ottenuto lo sconto in fattura per altri interventi trainati (infissi, fotovoltaico e accumulo).

Sezione IV
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico e superbonus

	Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 rideterm. rate	110%	N. rata	Spesa totale	Maggiorazione sisma	Importo rata	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
RP61	30	2022					1	48.000,00		12.000,00	
RP62								,00		,00	
RP63								,00		,00	
RP64								,00		,00	
RP65 TOTALE RATE			Rata 50%		Rata 55%		Rata 65%		Rata 70%		Rata 75%
	1		2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	
			Rata 80%		Rata 85%		Rata 90%		Rata 110%		Rata 60%
	6		7	,00	8	,00	9	12.000,00	10	,00	
RP66 TOTALE DETRAZIONE			Detrazione 50%		Detrazione 55%		Detrazione 65%		Detrazione 70%		Detrazione 75%
	1		2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	
			Detrazione 80%		Detrazione 85%		Detrazione 90%		Detrazione 110%		Detrazione 60%
	6		7	,00	8	,00	9	13.200,00	10	,00	

ES. 2 Il sig. Bianchi ha sostenuto spese su una unifamiliare per € 48.000 per un intervento di isolamento termico che ha interessato l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% quale intervento trainante e, al contempo, ha sostenuto spese per la sostituzione degli infissi per € 30.000, per l'installazione dell'impianto fotovoltaico per € 10.000 e per l'installazione del relativo accumulo per € 10.000

Sezione IV
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico e superbonus

	Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 rideterm. rate	110%	N. rata	Spesa totale	Maggiorazione sisma	Importo rata
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RP61	30	2022					1	48.000,00		12.000,00
RP62	12	2022				X	1	30.000,00		7.500,00
RP63								,00		,00
RP64								,00		,00
RP65 TOTALE RATE	Rata 50%		Rata 55%		Rata 65%		Rata 70%		Rata 75%	
	1	2	3	4	5	,00	,00	,00	,00	,00
RP66 TOTALE DETRAZIONE	Rata 80%		Rata 85%		Rata 90%		Rata 110%		Rata 60%	
	6	7	8	9	10	,00	,00	19.500,00	,00	,00
RP66 TOTALE DETRAZIONE	Detrazione 50%		Detrazione 55%		Detrazione 65%		Detrazione 70%		Detrazione 75%	
	1	2	3	4	5	,00	,00	,00	,00	,00
RP66 TOTALE DETRAZIONE	Detrazione 80%		Detrazione 85%		Detrazione 90%		Detrazione 110%		Detrazione 60%	
	6	7	8	9	10	,00	,00	21.450,00	,00	,00

Sezione III A

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus

	Anno	Tipologia	Codice fiscale		Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile				
RP41	¹ 2022	² 16	³		⁴	⁵	⁶	⁷	⁸ 1	⁹ 10.000,00	¹⁰ 2.500,00	¹¹ 1				
RP42	2022	17							1	10.000,00	2.500,00	1				
RP43										,00	,00					
RP44										,00	,00					
RP45										,00	,00					
RP46										,00	,00					
RP47										,00	,00					
RP48	TOTALE RATE	Rata 60%	¹	,00	Rata 50%	²	,00	Rata 65%	³	,00	Rata 70%	⁴	,00	Rata 75%	⁵	,00
		Rata 80%	⁶	,00	Rata 85%	⁷	,00	Rata Bonus Verde	⁸	,00	Rata 90%	⁹	,00	Rata 110%	¹⁰	5.000,00
RP49	TOTALE DETRAZIONE	Detraz. 60%	¹	,00	Detraz. 50%	²	,00	Detraz. 65%	³	,00	Detraz. 70%	⁴	,00	Detraz. 75%	⁵	,00
		Detraz. 80%	⁶	,00	Detraz. 85%	⁷	,00	Detraz. Bonus Verde	⁸	,00	Detraz. 90%	⁹	,00	Detraz. 110%	¹⁰	5.500,00

Sezione III B
 Dati catastali identificativi
 degli immobili
 e altri dati per fruire
 della detrazione

RP51	N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno
	1	2	A089	U	5	1	12 /	8
RP52	N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno
	1	2		4	5	6	7 /	8
CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)							CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO	
Altri dati	RP53	N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sottnumero	Cod. Ufficio Ag. Entrate	
		1	2	3	4	5 /	6	7
DOMANDA ACCATASTAMENTO								
		Data	Numero	Provincia Uff. Agenzia Entrate				
		8	9	10				

ES. 3 Il sig. Bianchi ha sostenuto spese nel 2021 su una unifamiliare per € 48.000 per un intervento di isolamento termico che ha interessato l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% quale intervento trainante mentre ha sostenuto spese nel 2022 per la sostituzione degli infissi per € 30.000, per l'installazione dell'impianto fotovoltaico per € 10.000 e per l'installazione del relativo accumulo per € 10.000.

Sezione IV

Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico e superbonus

	Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 rideterm. rate	110%	N. rata	Spesa totale	Maggiorazione sisma	Importo rata	
RP61	1 30	2 2021	3	4	5	6	7 2	8 48.000,00	9	10 9.600,00	
RP62	12	2022				X	1	30.000,00		7.500,00	
RP63								,00		,00	
RP64								,00		,00	
RP65 TOTALE RATE			Rata 50%		Rata 55%		Rata 65%		Rata 70%		Rata 75%
	1		2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	
RP66 TOTALE DETRAZIONE			Rata 80%		Rata 85%		Rata 90%		Rata 110%		Rata 60%
	6		7	,00	8	,00	9	17.100,00	10	,00	
RP66 TOTALE DETRAZIONE			Detrazione 50%		Detrazione 55%		Detrazione 65%		Detrazione 70%		Detrazione 75%
	1		2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	
RP66 TOTALE DETRAZIONE			Detrazione 80%		Detrazione 85%		Detrazione 90%		Detrazione 110%		Detrazione 60%
	6		7	,00	8	,00	9	18.810,00	10	,00	

Sezione III A

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus

	Anno	Tipologia	Codice fiscale		Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile				
RP41	2022	16							1	10.000,00	2.500,00	1				
RP42	2022	17							1	10.000,00	2.500,00	1				
RP43										,00	,00					
RP44										,00	,00					
RP45										,00	,00					
RP46										,00	,00					
RP47										,00	,00					
RP48	TOTALE RATE	Rata 60%	1	,00	Rata 50%	2	,00	Rata 65%	3	,00	Rata 70%	4	,00	Rata 75%	5	,00
		Rata 80%	6	,00	Rata 85%	7	,00	Rata Bonus Verde	8	,00	Rata 90%	9	,00	Rata 110%	10	5.000,00
RP49	TOTALE DETRAZIONE	Detraz. 60%	1	,00	Detraz. 50%	2	,00	Detraz. 65%	3	,00	Detraz. 70%	4	,00	Detraz. 75%	5	,00
		Detraz. 80%	6	,00	Detraz. 85%	7	,00	Detraz. Bonus Verde	8	,00	Detraz. 90%	9	,00	Detraz. 110%	10	5.500,00

Sezione III B
 Dati catastali identificativi
 degli immobili
 e altri dati per fruire
 della detrazione

RP51		N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno
		1	2	3 A089	4 U	5	6 1	7 12	8
RP52		N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno
		1	2	3	4	5	6	7	8
CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)							CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO		
Altri dati		N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sottnumero	Cod. Ufficio Ag. Entrate		
		1	2	3	4	5 /	6	7	
DOMANDA ACCATASTAMENTO									
		Data	Numero	Provincia Uff. Agenzia Entrate					
		8	9	10					

ES. 4 Il sig. Bianchi ha sostenuto spese nel 2021 su una unifamiliare per € 48.000 per un intervento di isolamento termico che ha interessato l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% quale intervento trainante, inoltre, sempre nel 2021 ha sostenuto spese per la sostituzione degli infissi per € 30.000, per l'installazione dell'impianto fotovoltaico per € 10.000. Nel 2022 sostiene spese per € 5.000 per un intervento di isolamento termico che ha interessato l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% quale intervento trainante, per € 15.000 per la sostituzione degli infissi, per € 5.000, per l'installazione dell'impianto fotovoltaico e per € 10.000 per l'installazione del relativo accumulo

Sezione IV Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico e superbonus	Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 rideterm. rate	110%	N. rata	Spesa totale		Maggiorazione sisma	Importo rata
	1 30	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
RP61	30	2021					2	48.000,00		9.600,00	
RP62	30	2022					1	2.000,00		500,00	
RP63	12	2021				X	2	30.000,00		6.000,00	
RP64	12	2022				X	1	15.000,00		3.750,00	
RP65 TOTALE RATE			Rata 50%		Rata 55%		Rata 65%		Rata 70%		Rata 75%
	1		2		3		4		5		
			,00		,00		,00		,00		,00
RP66 TOTALE DETRAZIONE			Rata 80%		Rata 85%		Rata 90%		Rata 110%		Rata 60%
	6		7		8		9		10		
			,00		,00		,00		19.850,00		,00
RP66 TOTALE DETRAZIONE			Detrazione 50%		Detrazione 55%		Detrazione 65%		Detrazione 70%		Detrazione 75%
	1		2		3		4		5		
			,00		,00		,00		,00		,00
			Detrazione 80%		Detrazione 85%		Detrazione 90%		Detrazione 110%		Detrazione 60%
	6		7		8		9		10		
			,00		,00		,00		21.835,00		,00

Sezione III A

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus

	Anno	Tipologia	Codice fiscale		Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile				
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11				
RP41	2021	16							2	10.000,00	2.000,00					
RP42	2022	16							1	5.000,00	1.250,00	1				
RP43	2022	17							1	10.000,00	2.500,00	1				
RP44										,00	,00					
RP45										,00	,00					
RP46										,00	,00					
RP47										,00	,00					
RP48	TOTALE RATE	Rata 60%	1	,00	Rata 50%	2	,00	Rata 65%	3	,00	Rata 70%	4	,00	Rata 75%	5	,00
		Rata 80%	6	,00	Rata 85%	7	,00	Rata Bonus Verde	8	,00	Rata 90%	9	,00	Rata 110%	10	5.750,00
RP49	TOTALE DETRAZIONE	Detraz. 60%	1	,00	Detraz. 50%	2	,00	Detraz. 65%	3	,00	Detraz. 70%	4	,00	Detraz. 75%	5	,00
		Detraz. 80%	6	,00	Detraz. 85%	7	,00	Detraz. Bonus Verde	8	,00	Detraz. 90%	9	,00	Detraz. 110%	10	6.325,00

Sezione III B

Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione

	N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno
RP51	1 1	2	3 A089	4 U	5	6 1	7 12	8
RP52	1	2	3	4	5	6	7	8
CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)					CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO			
Altri dati	N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sottonumero	Cod. Ufficio Ag. Entrate		
RP53	1	2	3	4	5 /	6	7	
DOMANDA ACCATASTAMENTO								
	Data	Numero	Provincia Uff. Agenzia Entrate					
	8	9	10					

ES. 5 Il sig. Bianchi ha sostenuto nel 2022 spese su una unifamiliare per € 80.000 per un intervento Sismabonus, € 48.000 per un intervento di isolamento termico che ha interessato l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% e, al contempo, ha sostenuto spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche per € 20.000

Sezione III A

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus

	Anno	Tipologia	Codice fiscale	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile					
RP41	2022	05					X	1	80.000,00	20.000,00	1					
RP42	2022	20					X	1	16.000,00	4.000,00	1					
RP43	2022	21						1	4.000,00	800,00	1					
RP44									,00	,00						
RP45									,00	,00						
RP46									,00	,00						
RP47									,00	,00						
RP48	TOTALE RATE	Rata 60%	1	,00	Rata 50%	2	,00	Rata 65%	3	,00	Rata 70%	4	,00	Rata 75%	5	800,00
		Rata 80%	6	,00	Rata 85%	7	,00	Rata Bonus Verde	8	,00	Rata 90%	9	,00	Rata 110%	10	24.000,00
RP49	TOTALE DETRAZIONE	Detraz. 60%	1	,00	Detraz. 50%	2	,00	Detraz. 65%	3	,00	Detraz. 70%	4	,00	Detraz. 75%	5	600,00
		Detraz. 80%	6	,00	Detraz. 85%	7	,00	Detraz. Bonus Verde	8	,00	Detraz. 90%	9	,00	Detraz. 110%	10	26.400,00

Sezione III B
Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione

RP51	N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno	
	1	2	A089	U	5	1	12 /	8	
RP52	N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno	
	1	2	3	4	5	6	7 /	8	
Altri dati	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)					CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO			
	N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sottnumero	Cod. Ufficio Ag. Entrate	7		
	1	2	3	4	5 /	6			
	DOMANDA ACCATASTAMENTO								
		Data	Numero	Provincia Uff. Agenzia Entrate					
		8	9	10					

Sezione IV
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico e superbonus

	Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 rideterm. rate	110%	N. rata	Spesa totale	Maggiorazione sisma	Importo rata	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
RP61	30	2022					1	48.000,00		12.000,00	
RP62								,00		,00	
RP63								,00		,00	
RP64								,00		,00	
RP65 TOTALE RATE			Rata 50%		Rata 55%		Rata 65%		Rata 70%		Rata 75%
	1		2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	
RP66 TOTALE DETRAZIONE			Rata 80%		Rata 85%		Rata 90%		Rata 110%		Rata 60%
	6		7	,00	8	,00	9	12.000,00	10	,00	
RP65 TOTALE RATE			Detrazione 50%		Detrazione 55%		Detrazione 65%		Detrazione 70%		Detrazione 75%
	1		2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	
RP66 TOTALE DETRAZIONE			Detrazione 80%		Detrazione 85%		Detrazione 90%		Detrazione 110%		Detrazione 60%
	6		7	,00	8	,00	9	13.200,00	10	,00	

ES. 6 Il sig. Bianchi ha sostenuto spese nel 2022 per € 10.000 per un intervento di isolamento termico su parti comuni che ha interessato l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% quale intervento trainante, ha sostenuto spese per l'installazione di un impianto fotovoltaico a servizio del condominio per € 2.000, inoltre ha sostenuto spese per la propria unità immobiliare per la sostituzione degli infissi per € 15.000 e per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione per € 10.000

Sezione IV

Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico e superbonus

	Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 ridelem. rate	110%	N. rata	Spesa totale	Maggiorazione sisma	Importo rata	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
RP61	31	2022					1	10.000,00		2.500,00	
RP62	12	2022				X	1	15.000,00		3.750,00	
RP63	4	2022				X	1	10.000,00		2.500,00	
RP64								,00		,00	
			Rata 50%		Rata 55%		Rata 65%		Rata 70%		Rata 75%
RP65 TOTALE RATE	1		2		3		4		5		
			,00		,00		,00		,00		
			Rata 80%		Rata 85%		Rata 90%		Rata 110%		Rata 60%
	6		7		8		9		10		
			,00		,00		,00		8.750,00		
			Detrazione 50%		Detrazione 55%		Detrazione 65%		Detrazione 70%		Detrazione 75%
RP66 TOTALE DETRAZIONE	1		2		3		4		5		
			,00		,00		,00		,00		
			Detrazione 80%		Detrazione 85%		Detrazione 90%		Detrazione 110%		Detrazione 60%
	6		7		8		9		10		
			,00		,00		,00		9.625,00		

Sezione III A

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus

	Anno	Tipologia	Codice fiscale	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
RP41	2022	16						1	2.000,00	500,00	1			
RP42									,00	,00				
RP43									,00	,00				
RP44									,00	,00				
RP45									,00	,00				
RP46									,00	,00				
RP47									,00	,00				
RP48	TOTALE RATE	Rata 60%	1	,00	Rata 50%	2	,00	Rata 65%	3	,00	Rata 75%	5	,00	
		Rata 80%	6	,00	Rata 85%	7	,00	Rata Bonus Verde	8	,00	Rata 90%	9	,00	Rata 110%
RP49	TOTALE DETRAZIONE	Detraz. 60%	1	,00	Detraz. 50%	2	,00	Detraz. 65%	3	,00	Detraz. 75%	5	,00	
		Detraz. 80%	6	,00	Detraz. 85%	7	,00	Detraz. Bonus Verde	8	,00	Detraz. 90%	9	,00	Detraz. 110%

Sezione III B

Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione

RP51	N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno
	1 1	2 X	3	4	5	6	7 /	8
RP52	N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno
	1	2	3	4	5	6	7 /	8
Altri dati	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)					CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO		
	N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sottnumero	Cod. Ufficio Ag. Entrate		
	1	2	3	4	5 /	6	7	
DOMANDA ACCATASTAMENTO								
		Data	Numero	Provincia Uff. Agenzia Entrate				
		8	9	10				

Novità del momento e remissione in bonis

Il **decreto-legge n. 11/2023** nella sua versione convertita in legge contiene le ultime modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali derivanti dal Superbonus e da altri bonus edilizi.

Durante l'iter di conversione del D.L. n. 11/2023 il "blocco" della cessione dei crediti e dello sconto in fattura è stato parzialmente mitigato.

Il DL [11/2023](#) è entrato in vigore il 17.2.2023.

Il divieto decorre dalla data di entrata in vigore del decreto ovvero il 17/02/2023 ed è relativo a tutti gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 salvo le specifiche eccezioni di cui si dirà in seguito.

Vengono esclusi dal divieto operante dal 17 febbraio 2023 di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, alcuni specifici interventi:

- interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche agevolati con la detrazione del 75%

- Interventi rientranti nella disciplina del Superbonus che in data antecedente al 17 febbraio 2023 rispettino determinate condizioni ovvero:
 - per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini qualora risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata-Cila;
 - per gli interventi effettuati dai condomini qualora risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la Cila;
 - per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici qualora risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

- ulteriori deroghe al divieto sono previste per **interventi non rientranti nel Superbonus** per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, oppure, per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.

Il divieto poi non si applica agli interventi realizzati dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o dalle organizzazioni di volontariato

Infine, il divieto **non si applica** agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche.

Introdotta la possibilità, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi superbonus, che la detrazione sia ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023.

L'opzione è irrevocabile.

Confermata l'attesa proroga del termine per avvalersi della detrazione al 110% per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari. Infatti, si potrà fruire della detrazione maggiorata anche per le spese sostenute entro 30 settembre 2023, rispetto al previgente termine del 31 marzo 2023, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

E' consentito alle banche, agli intermediari finanziari iscritti all'apposito albo e alle società appartenenti a un gruppo bancario e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, cessionarie dei crediti d'imposta legati agli interventi rientranti nel Superbonus, in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta sino al 31 dicembre 2022, di utilizzare in tutto o in parte detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennnali, con scadenza non inferiore a dieci anni.


In ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle emissioni ordinarie effettuate a partire dal 1° gennaio 2028.

Nel caso di realizzazione di lavori che abbiano un importo superiore a 516.000 euro e per i quali viene richiesta la possibilità di accedere al meccanismo degli incentivi del 110%, le imprese esecutrici devono essere in possesso di particolari qualificazioni. Per i contratti di appalto e di subappalto stipulati in data compresa tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, la condizione di essere in possesso della occorrente qualificazione, oppure di documentare al committente ovvero all'impresa appaltatrice l'avvenuta sottoscrizione di un contratto, è sufficiente che risultino soddisfatte **entro la data del 1° gennaio 2023**.


L'applicabilità dell'istituto cosiddetto della "**compensazione**", di cui all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi.

Rispetto al termine, attualmente fissato al 31 marzo 2023, per l'invio della **comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio** delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 per le **rate residue non fruite** delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi edilizi, nell'ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso al 31 marzo 2023, il beneficiario della detrazione può **effettuare detta comunicazione anche tardivamente**, con le modalità e i termini per la remissione in bonis, se il soggetto cessionario è una banca, un intermediario finanziario iscritto all'albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un'impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia.


La remissione in bonis per le comunicazioni di cessione/sconto



Attraverso l'istituto della remissione in bonis è possibile ovviare all'omessa comunicazione pro tempore dell'opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito.



Al fine di fruire di tale opportunità devono sussistere tutti i presupposti che consentono l'esercizio dell'opzione ed è indispensabile versare la sanzione specificamente prevista.



I principali chiarimenti sullo strumento in commento sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate nella **Circolare n.33/E/2022**.

ATTENZIONE! Deve poi ancora osservarsi che durante l'iter di conversione del D.L. n. 11/2023 sono state apportate alcune modifiche in grado di rendere più agevole l'applicazione dell'istituto per le spese sostenute nell'anno 2022.

L'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito relativa agli interventi edilizi di cui all'art. 121, DL n. 34/2020 di regola deve essere comunicata dal beneficiario dell'agevolazione all'Agenzia delle Entrate tramite l'apposito modello **entro il 16 marzo (salvo proroghe) dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.**

ATTENZIONE! Il mancato rispetto dei termini sopra citati a rigore rende l'opzione inefficace nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (non è pertanto riconosciuto alcun credito ceduto).

Pertanto le spese sostenute nel 2022 la presentazione del modello doveva avvenire entro il **31 marzo 2023**. Anche la Comunicazione relativa alle rate residue non fruite della detrazione (rate residue 2020 e 2021) doveva essere inviata entro il 31 marzo 2023.

La remissione in bonis si perfeziona in presenza dei seguenti presupposti:

- sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell'anno di riferimento;
- i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l'invio della comunicazione;
- non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
- sia versata la misura minima della sanzione prevista.

La possibilità di fruire della “**remissione in bonis**” riguarda anche le Comunicazioni che il contribuente intende inviare dopo aver annullato l'accettazione di crediti derivanti da Comunicazioni errate tramite la presentazione dell'apposito modello previsto in calce alla Circolare 33/E/2022.

Con la conversione in legge del DL 11/2023, **è stata esclusa la necessità della preesistenza circa il contratto di cessione già stipulato con l'istituto di credito;** pertanto, la remissione potrà essere legittimamente posta in essere anche laddove tale contratto non sia presente alla data del 31 marzo, ferme restando tutte le altre condizioni.

Per usufruire della remissione in bonis, è necessario versare una sanzione il cui importo è pari alla misura minima della sanzione prevista dall'articolo 11, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997.

La sanzione dovuta è quindi pari a 250 euro.

Nel **modello F24 ELIDE** deve essere indicato:

→ nella sezione **"CONTRIBUENTE"**

Nei campi **"codice fiscale"**
e **"dati anagrafici"**

→ il codice fiscale e i dati anagrafici del
soggetto titolare della detrazione ceduta o
fruita mediante sconto.

ATTENZIONE! In caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, sono indicati, invece, il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, oppure, in mancanza, del condomino incaricato dell'invio della comunicazione.

Nel campo "**codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare**"



va indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice "10" da riportare nel campo 3 "codice identificativo".

ATTENZIONE! Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, è indicato il codice fiscale di uno di essi;

Nel **modello F24 ELIDE** deve essere indicato:

→ nella sezione **"ERARIO ED ALTRO"** sono indicati

Nel campo **"tipo"**



la lettera **"R"**

Nel campo **"codice"**



il **codice tributo 8114**

Nel campo **"anno di riferimento"** (nel formato "AAAA")



l'anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell'opzione

Quadro RW e “novità” criptovalute

PERSONE FISICHE

ENC

SOCIETA' SEMPLICI E
ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Residenti in Italia (art. 2 e 73 del Tuir)

Il quadro va compilato sia ai fini del **monitoraggio** che per la liquidazione di **IVIE** (imposta sul valore degli immobili esteri) e **IVAFE** (imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero).

Vanno infatti sempre monitorate – a prescindere alla origine (acquisto, donazione eredità eccetera) – le attività detenute a titolo di

proprietà

altro diritto reale

Si tratta degli **immobili** siti all'estero e dei diritti reali immobiliari (anche in comproprietà/multiproprietà), ma anche degli **oggetti preziosi** e delle **opere d'arte** che si trovano al di fuori dello Stato, delle **imbarcazioni** e **navi da diporto** detenute all'estero oppure iscritte in pubblici registri esteri.

Sono incluse:

- ✓ le **partecipazioni al capitale** o al **patrimonio** di soggetti non residenti (società o altre entità giuridiche estere),
- ✓ le **obbligazioni** e i titoli similari esteri,
- ✓ i **titoli pubblici italiani** emessi all'estero,
- ✓ le **quote di OICR esteri**,
- ✓ e **valute estere**,
- ✓ I **depositi e conti correnti bancari** costituiti all'estero (comunque alimentati),
- ✓ i **contratti di natura finanziaria** stipulati con controparti non residenti (finanziamenti, riporti, pronti contro termine, prestito titoli eccetera),

- ✓ le **polizze di assicurazione** sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazioni estere,
- ✓ i **contratti derivati** stipulati al di fuori del territorio dello Stato,
- ✓ i **diritti di opzione** all'acquisto di partecipazioni estere,
- ✓ le **forme di previdenza** complementare gestite da fondi pensione esteri,
- ✓ i **metalli preziosi** allo stato grezzo o monetato detenuti all'estero,
- ✓ le **attività finanziarie italiane** detenute all'estero.

Per tali beni vi è una presunzione (relativa) di redditività



PERIODO D'IMPOSTA 2022

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI

QUADRO RW - Investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria - monitoraggio IVIE / IVAFE

Mod. N.

--	--

Il codice di individuazione del bene si trova nella «Tabella codici di investimenti all'estero e attività estera di natura finanziaria» posta in **appendice** alle istruzioni del modello dichiarativo

1	2	3	4	5	6	7	8
Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
						,00	,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFA)		IVAFA		Mesi (IVIE)	IVIE
9	,00	10	11	,00	12	13	,00
RW1	Credito d'imposta	IVAFA dovuta	Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
14	,00	15	,00	16	,00	17	,00
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri cointestatari			
21		22		23		24	

In generale il quadro RW va compilato a prescindere dall'importo delle attività finanziarie e patrimoniali detenute.

Fanno eccezione i **conti correnti e depositi bancari esteri**, da non dichiarare se non superano i 15.000 di valore complessivo nel periodo di riferimento.

N.B.: resta però fermo l'obbligo di compilazione del quadro se è dovuta l'IVAFE, in particolare qualora il valore medio di giacenza complessivo del conto sia pari o superiore a 5.000 euro.

1. qualora i beni da indicare nel quadro RW siano detenute in comunione (o tramite cointestazione), tutti i soggetti coinvolti le devono dichiarare – per l'intero importo e riportando la percentuale di possesso – colonna 5.
2. se oltre alla proprietà di sono altri diritti reali (nuda proprietà e usufrutto) ancora una volta il monitoraggio ricade in capo a tutti i titolari di tali diritti – colonna 1.
3. devono inoltre dichiarare le attività finanziarie coloro che hanno **deleghe ad operare** – colonna 2 (codice 1) – su di un rapporto all'estero altrui: ciò, però qualora non vi siano limiti al potere di disporre dei beni (e a prescindere dall'effettiva movimentazione) a meno che non si tratti di una delega ad operare per conto dell'intestatario in esecuzione di un mandato (amministratore di società) o qualora la delega non dia la possibilità di effettuare operazioni di versamento e prelievamento



PERIODO D'IMPOSTA 2022

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI

QUADRO RW - Investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria - monitoraggio IVIE / IVAFE

Mod. N.


--	--

	Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
							,00	,00		
	Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFA)		IVAFA		Mesi (IVIE)	IVIE		
	9		10		11		12	13		
	,00				,00			,00		
RW1	Credito d'imposta		IVAFA dovuta		Detrazioni		IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
	14		15		16		17	18	19	20
	,00		,00		,00		,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo			Codice fiscale altri cointestatori						
	21		22		23		24			<input type="checkbox"/>

Attenzione, inoltre, alla figura del **titolare effettivo**, ossia al soggetto che in base alla normativa antiriciclaggio risulta detentore dell'investimento – pur non essendone formalmente in possesso – anche tramite soggetti giuridici (trust). Il dettaglio della detenzione dell'investimento da parte del titolare effettivo va dato in colonna 2 (codice 2).

Viene quindi meno, ai fini del monitoraggio, ogni ipotesi di detenzione tramite interposta persona.

I beni visti in precedenza (investimenti e attività finanziarie) devono essere inclusi nel quadro RW se sono in grado di produrre redditi che imponibili in Italia. Questo a prescindere dalla fonte di reddito (fonte nazionale o estera) o dai presupposti di territorialità.



Quindi, se l'investimento è suscettibile di produrre redditi tassabili in Italia va sempre dichiarato, **anche se non ha prodotto un reddito nel periodo d'imposta di riferimento.**

I beni visti in precedenza devono essere valorizzati sulla base di quanto previsto dalle norme su IVIE E IVAFE (anche qualora non dovute).

Bisogna in particolare riportare:

- il **valore iniziale** delle attività all'inizio del periodo d'imposta o nel primo giorno di detenzione,
- Il **valore finale**, risultante a al termine del periodo quando cessa la detenzione;
- il **numero dei giorni/mesi** di possesso.



PERIODO D'IMPOSTA 2022

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI

QUADRO RW - Investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria - monitoraggio IVIE / IVAFE

Mod. N.

--	--

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale	
1	2	3	4	5	6	7	8	
						,00	,00	
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFe)		IVAFe		Mesi (IVIE)		
9	,00	10	11	,00	12	13	,00	
Credito d'imposta		IVAFe dovuta		Detrazioni		IVIE dovuta		
14	,00	15	,00	16	,00	17	,00	
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo		Codice fiscale altri cointestatori				Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
21		22		23		18 <input type="checkbox"/>	19	20 <input type="checkbox"/>
								24 <input type="checkbox"/>

Se si tratta di attività e investimenti espressi in valuta estera, il controvalore in euro va calcolato sulla base dei **cambi medi mensili** predisposti dall'Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento (n. 11836 del 16/01/2023 per i cambi di dicembre 2022 e n. 13543 del 17/01/2022 per i cambi di dicembre 2021).

Ed infatti, se l'investimento è detenuto per l'intero anno vanno utilizzati i cambi medi al 31/12 dell'anno precedente/di detenzione.

Diversamente, se l'investimento è stato effettuato oppure è cessato nel corso dell'anno, si utilizzano il cambio relativo al mese di costituzione o di dismissione dell'investimento.

È possibile valorizzare le attività finanziarie sulla base di – colonna 6:

- **valore di mercato**,
- **valore nominale** – per le attività non negoziate,
- **valore di rimborso** – in mancanza del valore nominale,
- **costo di acquisto** – in mancanza del valore nominale e del valore di rimborso.

N.B.: qualora siano cedute attività finanziarie appartenenti alla stessa categoria, acquistate a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale delle attività finanziarie è detenuta nel periodo d'imposta, il metodo che deve essere utilizzato è il LIFO, quindi si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente.

Per gli immobili è poi previsto:

- valore catastale,
- valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti.



PERIODO D'IMPOSTA 2022

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI

QUADRO RW - Investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria - monitoraggio IVIE / IVAFE

Mod. N.

--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
						,00	,00
9		10		11		12	
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFA)		IVAFA		Mesi (IVIE)	
13		14		15		16	
IVIE		Credito d'imposta		IVAFA dovuta		Detrazioni	
17		18		19		20	
IVAFA		Vedere istruzioni		Quota partecipazione		Solo monitoraggio	
21				22			
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri cointestatori			
23				24			

La sanzione per infedeltà/omissione indicazione dati nel quadro RW è pari a:

- **3-15%** del valore dei beni non dichiarati,
- **6-30%** nel caso di detenzione in paradisi fiscali.

Ma...

La penalità diventa invece **fissa** (euro 258) qualora l'errore sia commesso – e regolarizzato – entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ad oggi risulta ormai chiaro che il quadro RW non rappresenta un'autonoma dichiarazione, bensì (solamente) un quadro di quest'ultima – *circolare n. 11/E del 12/03/2010 e Cassazione n. 31626 del 04/11/2021*.

Motivo per cui, fatta salva la mancata presentazione del Modello Redditi entro 90 giorni dalla scadenza, il quadro RW potrà sempre essere integrato.

La Legge 197/2022 ha – finalmente – stabilito, a livello normativo, che ci è l'obbligo di dichiarare anche le valute virtuali nel quadro RW.

Anche se, sulla base della precedente prassi amministrativa (**risposta a interpello n. 788 del 24/11/2021**), tale obbligo sussisteva invero già.

cod. 5 se non ci sono redditi/plusvalenze

cod. 3 per compilazione RT

non compilare

PERIODO D'IMPOSTA 2022

PF
PERSONE FISICHE
2023
Agenzia Entrate

REDDITI
QUADRO RW - Investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria - monitoraggio IVIE / IVAFE

Mod. N.

1	2	3	4	5	6	7	8
Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFA)	IVAFA	Mesi (IVIE)	IVIE		
9	10	11	12	13			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
RW1	Credito d'imposta	IVAFA dovuta	Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo			Codice fiscale altri cointestatari				
21	22	23	24				
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				

valute virtuali al 01/01/2022: 1 bitcoin (€ 15K), 2 ETH (€ 5K cad) = **totale 25.000**

valute virtuali al 31/12/2022: 14 bitcoin (€ 3,5K cad), 10 ETH (€ 11K cad) = **totale 159.000**

PF
PERSONE FISICHE
2023
Agenzia Entrate

no prelievi da wallet nel 2022 PERIODO D'IMPOSTA 2022

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI
QUADRO RW - Investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria - monitoraggio IVIE / IVAFE

Mod. N.

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3 14	4	5 100	6	7 25.000 ,00	8 159.000 ,00
9 Valore massimo c/c paesi non collaborativi ,00		10 Giorni (IVA FE)		11 IVA FE ,00		12 Mesi (IV E) ,00	
13		14		15		16	
17		18		19		20	
21		22		23		24	

RW1

Credito d'imposta IVA FE dovuta Detrazioni IV E dovuta Vedere istruzioni Quota partecipazione Solo monitoraggio

14 ,00 15 ,00 16 ,00 17 ,00 18 5 19 Solo monitoraggio

Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo

Codice fiscale altri cointestatori

21 22 23 24

valute virtuali al 01/01/2022: 5 bitcoin e 2 ethereum per **euro 30.000**
valute virtuali al 31/12/2022: 8 bitcoin e 3 ethereum per **euro 80.000**

PF
PERSONE FISICHE
2023
Agenzia Entrate

no prelievi da wallet nel 2022 **PERIODO D'IMPOSTA 2022**

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI
QUADRO RW - Investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria - monitoraggio IVIE / IVAFE

Mod. N.

--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	
Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale	
1		14		100		30.000,00	80.000,00	
9		10	11	12	13			
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFA)	IVAFA	Mesi (IVIE)	IVIE			
,00			,00		,00			
14		15	16	17	18	19	20	
Credito d'imposta		IVAFA dovuta	Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio	
,00		,00	,00	,00	5			
21			22			23		24
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo			Codice fiscale altri cointestatori					
								<input type="checkbox"/>

Crediti da “integrativa lunga”

Con riferimento alle integrative a favore, dalle quali emerge un credito (in considerazione del minor debito/maggior credito inizialmente dichiarato) ciò che cambia a seconda del momento di presentazione dell'integrativa è la **tempistica di utilizzo del credito che ne deriva** – da utilizzare in compensazione.

Specifica infatti l'art. 2, comma 8-bis, secondo periodo del D.P.R. 322/1998 (diverso per l'IVA – infra) che *“nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, **per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa...**”*.

In sintesi, se l'integrativa relativa alle imposte sui redditi viene presentata oltre il termine di quella del periodo d'imposta successivo, occorre attendere il 1° gennaio (per i soggetti **"solari"**) dell'anno ancora successivo per poter compensare il credito.


Utilizzando il credito derivante dall'integrativa per versare, per l'appunto, debiti maturati a partire da tale data.

Il fatto che debba trattarsi, come si è visto, di un debito “maturato” dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa significa che non deve trattarsi necessariamente di un debito d’imposta relativo al periodo d’imposta successivo a quello di trasmissione della stessa integrativa.

Integrativa presentata:

- per il periodo d'imposta 2018
- il giorno 20/11/2021

Credito d'imposta utilizzabile per il versamento di debiti maturati dal 01/01/2022 – non per forza relativi all'anno d'imposta 2022 (e successivi)



Attenzione però ai risvolti operativi

In sede di **Telefisco 2020** (risposta n. 18 ai quesiti del 30.01.2020) l'Agenzia delle Entrate ha riportato che il credito d'imposta derivante dalla dichiarazione integrativa a favore c.d. "**ultrannuale**" deve essere rigenerato nell'anno successivo a quello di presentazione della stessa integrativa.

Ad esempio: se la dichiarazione integrativa a favore per il periodo d'imposta **2018** viene presentata nel corso del 2021, il credito d'imposta che ne emerge viene rigenerato nella dichiarazione per lo stesso 2021 (presentata infatti l'anno successivo, tramite il modello Redditi 2022).

Ciò avviene attraverso l'indicazione, nella dichiarazione ("ordinaria") presentata per il periodo d'imposta nel quale è stata inviata l'integrativa – nel nostro caso 2021 – del credito derivante da quest'ultima dichiarazione (integrativa).
Credito da integrativa che dev'essere infatti indicato nell'apposito **quadro DI**.

Bisogna notare che, vista la rigenerazione del credito, quest'ultimo deve ritenersi assoggettato alla disciplina applicabile ai crediti della nuova dichiarazione.

Ad ogni modo, poi, lo stesso credito da integrativa deve essere utilizzato prioritariamente a scomputo delle imposte della "stessa natura".

Solo successivamente, se dal risultato di tale liquidazione (del periodo d'imposta nel quale è stata presentata l'integrativa - 2021) emerge un'eccedenza d'imposta **a credito**, secondo l'Agenzia tale eccedenza potrà essere eventualmente utilizzata in compensazione esterna (c.d. "orizzontale") per il pagamento di debiti relativi ad altre imposte.

Si tratta di una procedura in un certo senso “forzosa” (che non risulta in alcun modo dal dettato normativo)...

Comunque, oltre a quanto visto in precedenza, il fatto di dover considerare la disciplina applicabile ai crediti relativi alla dichiarazione integrativa implica, ad esempio, che si devono rispettare gli eventuali limiti (quantitativi) alla compensazione che nel frattempo sono stati modificati – integrative presentate a partire dal 2017 e **nuovi limiti ex D.L. 50/2017 per i crediti > 5.000 euro.**

Con riferimento all'IVA la disciplina è lievemente diversa da quella vista in precedenza, posto che l'art. 8, comma 6-ter del D.P.R. 322/1998 prevede che *"L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis, **presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo**, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, chiesto a rimborso"*.

In sostanza, se la presentazione dell'integrativa IVA a favore avviene entro il termine per la dichiarazione del successivo periodo d'imposta, il credito può essere alternativamente:

- portato in avanti in **detrazione** (compensazione c.d. "verticale");
- utilizzato in **compensazione c.d. "orizzontale"**;
- chiesto a rimborso (sussistendo i presupposti).

Se si va invece oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito da integrativa "può essere chiesto a rimborso ove ricorrano, per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa" (analogamente alle imposte sui redditi).

L'unica eccezione alla regola sull'utilizzo "postergato" del credito da integrativa è quella di cui alla prima parte del secondo periodo in esame, secondo cui *"Ferma restando in ogni caso l'applicabilità della disposizione di cui al primo periodo [sull'utilizzo del credito da integrativa a favore in compensazione – nota aggiunta] per i **casi di correzione di errori contabili di competenza...**", per i quali non vale pertanto la dilazione nell'utilizzo del credito che deriva dall'integrazione della dichiarazione.*

Bisogna poi tenere a mente che, per tali integrative a favore “ultrannuali” (presentate oltre il termine relativo alla dichiarazione del periodo d’imposta successivo), è necessario compilare un apposito **quadro (“DI”)** nella dichiarazione del periodo d’imposta in cui è stata presentata l’integrativa.

In questo modo si forniscono le informazioni relative:

- al **periodo d'imposta** oggetto di integrazione;
- al **credito** derivante dalla medesima integrativa;
- eccetera.



REDDITI
QUADRO DI
Dichiarazione integrativa

PERIODO D'IMPOSTA 2022


CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--

	Codice fiscale											Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili		Maggior credito	
	1												2	3	4	5	
DI1																,00	,00
DI2																,00	,00
DI3																,00	,00
DI4																,00	,00
DI5																,00	,00
DI6																,00	,00
DI7																,00	,00
DI8																,00	,00
DI9																,00	,00
DI10																,00	,00
DI11																,00	,00
DI12																,00	,00
DI13																,00	,00
DI14																,00	,00
DI15																,00	,00
DI16																,00	,00
DI17																,00	,00
DI18																,00	,00
DI19																,00	,00
DI20																,00	,00



PERIODO D'IMPOSTA 2022

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO IP
SOCIETÀ DI PERSONE

Mod. N.

--	--

Sez. XVII
Dichiarazione
integrativa

IS92	1	Codice fiscale	2	Periodo d'imposta	3	Codice regione	4	Errori contabili	5	Maggior credito
								,00		,00
IS93	1		2		3		4	,00	5	,00
IS94	1		2		3		4	,00	5	,00
IS95	1		2		3		4	,00	5	,00
IS96	1		2		3		4	,00	5	,00
IS97	TOTALE						4	,00	5	,00

Redditi esteri e credito d'imposta

In generale, i redditi prodotti all'estero concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente in Italia, spettando poi per essi il **credito d'imposta** per quanto assolto al di fuori del territorio nazionale.

Quanto detto salvo sullo scomputo delle imposte estere vale in tutti i casi in cui non si sia in presenza di redditi assoggettati a:

1. ritenuta a titolo di imposta,
2. imposta sostitutiva,
3. imposizione sostitutiva.

Le imposte da indicare ai fini del credito sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della presente dichiarazione,

Sono tali i tributi pagati a titolo definitivo così come le imposte divenute irripetibili. Non devono quindi essere considerate, ad esempio, le imposte:

- pagate in acconto o in via provvisoria;
- per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Vi sono ipotesi nelle quali:

- ❖ nonostante l'esenzione da tassazione all'estero, le Convenzioni contro le doppia imposizioni rendono possibile scomputare il credito come se fossero state effettivamente adempiute le imposte all'estero (*figurative*);
- ❖ se il reddito prodotto all'estero ha concorso *parzialmente* alla formazione del reddito complessivo in Italia (art. 165, comma 10 del TUIR), anche l'imposta estera da riportare va ridotta in misura corrispondente.

N.B.: ai fini dei controlli su quanto adempiuto al di fuori del territorio nazionale risulta importante – necessario – conservare la documentazione da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva, potendo esibire i documenti a richiesta degli uffici finanziari.

Il credito per le imposte pagate all'estero spetta fino a concorrenza della *quota d'imposta lorda italiana* corrispondente al rapporto tra:

- il reddito prodotto all'estero e
- il reddito complessivo (al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione),

nel limite dell'imposta netta italiana relativa all'anno di produzione del reddito estero.

Bisogna quindi ricondurre, ove eccedente, l'importo dell'imposta estera (che si è resa definitiva per un determinato anno d'imposta di produzione del reddito) alla quota di imposta lorda italiana (commisurata al rapporto visto in precedenza) eventualmente diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero ed allo stesso anno di produzione del reddito estero.

Si ipotizzi un contribuente con:

- redditi ITA = **40.000**,
- redditi estero = **10.000**,
- imposta italiana 2022 (IRPEF) = **15.399** (aliquota media 29,80%),
- rapporto = $15.399 \times 10.000 / 50.000 = \mathbf{29,80\%}$ 

Quindi, in definitiva, se all'estero sono state pagate imposte con un'aliquota superiore a quella italiana tale eccedenza non sarà scomputabile; diversamente tutto può essere recuperato in dichiarazione dei redditi esponendo i dati del reddito e delle imposte estere.

Nel nostro caso abbiamo un'imposta estera complessivamente pari a 1.697 (aliquota media 16,97%), perfettamente capiente rispetto all'imposta italiana a cui corrisponde quel reddito – che sarebbe pari ad euro 2.980.

OK scomputo credito d'imposta!

Nonostante quanto riportato specificamente dalla norma di riferimento (art. 165, comma 8 del Tuir – **“La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata”**), la mancata indicazione in dichiarazione dei redditi esteri non è sempre causa di decadenza dal credito.

In questo senso si è infatti recentemente espressa **Cassazione n. 9725 del 14/04/2021**, in cui si è addirittura affermata la possibilità di far valere il credito nel caso in cui la stessa indicazione del relativo presupposto abbia **natura “costituiva”**.

In linea con la citata ricostruzione vi sono poi diverse pronunce di merito – tra le altre CTR Perugia n. 166/3/17 del 15/05/2017, CTR Perugia n. 233/32/16 del 19/01/2016 e CTP Milano n. 2944/17/15 del 27/03/2015.

Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 è abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica.

Società che presentavano una dichiarazione con una perdita fiscale per 5 anni periodi di imposta consecutivi:

- i cinque periodi d'imposta in perdita dovevano essere consecutivi; qualora si fosse dichiarato un reddito imponibile (superiore al minimo delle società di comodo), il quinquennio rilevante era interrotto;
- il riferimento ai "periodi d'imposta", e non agli esercizi, comportava che il requisito era valutato in riferimento alle ultime cinque dichiarazioni fiscali, anche ove l'esercizio sociale fosse frazionato in due periodi d'imposta per effetto di operazioni straordinarie.

Le penalizzazioni previste (reddito minimo) non sono applicabili il periodo di imposta 2022 (solare) nel caso in cui:

- i periodi di imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale;
- ovvero quattro dei sopraindicati periodi siano in perdita e il rimanente presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.

Nel quinquennio di osservazione, al fine della verifica della sussistenza di una perdita fiscale, l'adeguamento al reddito minimo conseguente all'applicazione della normativa sulle società di comodo è irrilevante, poiché la società deve fare riferimento al reddito imponibile complessivo analiticamente determinato (risultato civilistico + variazioni in aumento - variazioni in diminuzione).

SC 2022

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

Start-up

Impegno allo scioglimento

RS116	Esclusione 1	Disapplicazione società non operative 2	Soggetto in perdita sistematica 3	Imposta sul reddito - società non operativa 4	Imposta sul reddito - società in perdita sistematica 5	IRAP 6	IVA 7	Casi particolari 8
	Valore medio		Percentuale		Valore dell'esercizio		Percentuale	
RS117	Titoli e crediti	1	,00	2%		4	,00	1,50%
RS118	Immobili ed altri beni		,00	6%			,00	4,75%
RS119	Immobili A/10		,00	5%			,00	4%
RS120	Immobili abitativi		,00	4%			,00	3%
RS121	Altre immobilizzazioni		,00	15%			,00	12%
RS122	Beni piccoli comuni		,00	1%			,00	0,9%
RS123	Totale		2	Ricavi presunti ,00	3	Ricavi effettivi ,00	5	Reddito presunto ,00
RS124					1	A agevolazioni ,00	2	Variazioni in aumento ,00
RS125	Reddito imponibile minimo						3	,00

SC 2023

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

RS116	Esclusione 1	Disapplicazione 2	Imposta sul reddito 4	IRAP 6	IVA 7	Casi particolari 8		
	Valore medio		Percentuale		Valore dell'esercizio		Percentuale	
RS117	Titoli e crediti	1	,00	2%		4	,00	1,50%

Interpelli e indicazione in dichiarazione

L'art. 11, comma 1 della Legge 212/2000 dispone che il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a diverse ipotesi nelle quali vi sono *dubbi* sull'interpretazione e applicazione delle norme di legge.

Più nello specifico, la lettera b) dell'art. 11, comma 1 in questione stabilisce che sia possibile fornire prova circa *“la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti”* – **interpello probatorio.**

Si tratta delle tipiche ipotesi nelle quali vi sono norme che stabiliscono determinati presupposti ai fini dell'accesso a un determinato regime fiscale, oppure dei casi in cui lo stesso interpello va presentato per evitare l'applicazione di norme di fatto lesive del soggetto istante (società di comodo, sterilizzazione della base ACE in caso siano state poste in essere operazioni potenzialmente in grado di duplicare il beneficio fiscale, società estere controllate eccetera – cfr. **circolare n. 9/E del 01/04/2016**).

Non vi è alcun obbligo di presentazione delle istanze, ma nei casi di:

- mancata presentazione delle istanze, o
- risposta negativa ricevuta a seguito dell'interpello,

il contribuente può comunque comportarsi come se vi fosse stato l'accoglimento nell'istanza, in particolare qualora ritenga comunque *sussistenti le condizioni* affinché ciò accada.

In simili fattispecie vi sono quindi specifici obblighi di indicazione in dichiarazione di tale circostanza, pena l'applicazione delle *sanzioni* per l'omessa informazione nel modello redditi (che si vedranno).

La casistica più frequente è quella delle **società di comodo**, per le quali l'art. 30, comma 4-quater della Legge 724/1994 prevede che *"I contribuente che ritiene sussistenti le condizioni di cui al comma 4-bis [le oggettive situazioni che non hanno reso possibile il superamento del test di vitalità] ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi"*.

Da ciò deriva che, a seconda che si tratti di disapplicazione ai fini delle imposte sui redditi (IRES e IRAP) oppure dell'IVA, le colonne 4, 5 e 6 del rigo RS116 vanno compilate in questo modo:

- **1** se vi è stato l'accoglimento dell'istanza di interpello per la disapplicazione;
- **2** per la mancata presentazione dell'istanza di interpello pur sussistendo le condizioni per la disapplicazione;
- **3** in caso di presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società non operative.

Da notare che va fornito il riscontro anche in merito all'avvenuta presentazione dell'istanza di interpello con esito positivo (cosa che, invece, non accade negli altri casi che si esamineranno).

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

Start-up

Impegno allo scioglimento

RS116	Esclusione 1	Disapplicazione 2	Imposta sul reddito 4	IRAP 6	IVA 7	Casi particolari 8	
	Valore medio		Percentuale	Valore dell'esercizio		Percentuale	
RS117	Titoli e crediti	1	,00	2%	4	,00	1,50%
RS118	Immobili ed altri beni		,00	6%		,00	4,75%
RS119	Immobili A/10		,00	5%		,00	4%
RS120	Immobili abitativi		,00	4%		,00	3%
RS121	Altre immobilizzazioni		,00	15%		,00	12%
RS122	Beni piccoli comuni		,00	1%		,00	0,9%
RS123	Totale	2	,00	Ricavi presunti	Ricavi effettivi	5	Reddito presunto
				3			
RS124				Agevolazioni	Variazioni in aumento	3	
				1	2		
RS125	Reddito imponibile minimo						,00

Vi sono poi le operazioni potenzialmente elusive ai fini **dell’Aiuto alla Crescita Economica** (art. 10 del D.M. 03/08/2017), che se poste in essere impongono una sterilizzazione della base di calcolo per l’agevolazione fiscale di riferimento.

Tali casistiche vanno indicate nelle colonne da 2 a 11 del Rigo RS115 – salva per l’appunto la disapplicazione di simili disposizioni (infra).

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

		CREDITO D'IMPOSTA					
		Credito da restituire	Riconosciuto	Residuo prec. dichiarazione	Ricevuto	Attribuito	Compensato
RS112A	6	,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
			Ceduto	Rimborso	Trasparenza/consolidato	Residuo	Riversato
			12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00

Art. 84, c. 1, TUIR - RS113

		Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto
RS113	1	,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
		Minor importo	Rendimento	Codice fiscale		Rendimento attribuito
	6	,00	7 ,00	8		9 ,00
		Eccedenza pregressa	Eccedenza non attribuibile	Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile
	10	,00	(di cui 11 ,00)	12 ,00	13 ,00	14 ,00

Art. 84, c. 1, TUIR - RS114

		RECUPERO ACE INNOVATIVA			
		Codice Stato estero	Importo	Codice fiscale	
RS114	15		16 ,00	17	
		Eccedenza pregressa	Rendimenti totali	Eccedenza riportabile	Recupero ACE innovativa
	1	,00	2 ,00	3 ,00	3A ,00
		Eccedenza pregressa	Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile
	4	,00	5 ,00	5A ,00	6 ,00
				Eccedenza riportabile	Recupero ACE innovativa
				7	,00

		Elementi conoscitivi ex D.M. 3 agosto 2017			
		Conferimenti art. 10, co. 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	Corrispettivi col. 4 sterilizzati
RS115	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
		Conferimenti art. 10, co. 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	Corrispettivi col. 4 sterilizzati
	2	,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
		Conferimenti art. 10, co. 3, lett. b)	Conferimenti col. 6 sterilizzati	Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c)	Incrementi col. 8 sterilizzati
	6	,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
		Conferimenti art. 10, co. 4	Conferimenti col. 10 sterilizzati		
	10	,00	11 ,00		

L'art. 1, comma 8 ultimo periodo del D.L. 201/2011 (istitutivo dell'ACE) prescrive infatti che *"Il contribuente che intende fruire del beneficio ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve separatamente indicare nella dichiarazione dei redditi gli elementi conoscitivi indicati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate"*.

Pertanto l'ipotesi di interpello andrà parimenti resa nota in dichiarazione, nella colonna 1 ("Interpello") dello stesso rigo RS115, con i seguenti codici:

- **1** qualora non sia stata presentata l'istanza di interpello;
- **2** in caso di presentazione dell'istanza di interpello se non c'è stata risposta positiva.

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

		CREDITO D'IMPOSTA					
		Credito da restituire	Riconosciuto	Residuo prec. dichiarazione	Ricevuto	Attribuito	Compensato
RS112A	6	,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
			Ceduto	Rimborso	Trasparenza/consolidato	Residuo	Riversato
			12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00

Art. 84, c. 1, TUIR – RS113

		Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto
RS113	1	,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
		Minor importo	Rendimento	Codice fiscale		Rendimento attribuito
	6	,00	7 ,00	8		9 ,00
		Eccedenza progressa	Eccedenza non attribuibile	Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile
	10	,00	(di cui 11 ,00)	12 ,00	13 ,00	14 ,00

Art. 84, c. 1, TUIR – RS114

		Codice Stato estero		RECUPERO ACE INNOVATIVA		
		Importo	Codice fiscale			
RS114	15	16 ,00	17			
		Maggiorazione società di comodo	Eccedenza progressa	Rendimenti totali	Eccedenza riportabile	Recupero ACE innovativa
	1	,00	2 ,00	3 ,00	3A ,00	,00
		Addizionale	Eccedenza progressa	Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile
	4	,00	5 ,00	5A ,00	6 ,00	7 ,00

		Elementi conoscitivi ex D.M. 3 agosto 2017				
RS115	1	Interpello	Conferimenti art. 10, co. 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	Corrispettivi col. 4 sterilizzati
	2		,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)	Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c)	Conferimenti col. 6 sterilizzati	Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c)	Incrementi col. 8 sterilizzati
	6	,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	,00
		Conferimenti art. 10, co. 4	Conferimenti col. 10 sterilizzati			
	10	,00	11 ,00			

Con riguardo alla normativa sulle **società estere controllate** (CFC) l'art. 167, comma 11, ultimo periodo del Tuir stabilisce che *"Fatti salvi i casi in cui la disciplina del presente articolo sia stata applicata oppure non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello di cui al comma 5, il soggetto di cui al comma 1 deve segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b)"*.

Le istruzioni al modello Redditi richiedono in ogni caso, parimenti, di rendere note le informazioni sugli interpelli non presentati o non accolti; ciò anche se, come visto, a rigore la normativa primaria impone *solamente l'indicazione delle partecipazioni* nelle entità estere (quanto richiesto a livello ministeriale supera quindi il dato legislativo).

Viene dunque prevista l'indicazione, nella casella "*Art. 167, comma 11*", dei seguenti codici:

- **1** in caso di mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC;
- **2** in caso di presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva ma qualora sussistano le condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC.



**REDDITI
QUADRO FC**
Redditi dei soggetti controllati non residenti (CFC)

PERIODO D'IMPOSTA 2022

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--

SEZIONE I

Dati identificativi
del soggetto
controllato
non residente

Monitoraggio

Mod. CFC

Art. 167
comma 11

OICR

Art. 168-ter
comma 4

ICI

Denominazione

1

Codice identificativo estero

2

Data di chiusura esercizio

3

Sede legale, indirizzo

4

Cod. Stato estero

5

Sede della stabile organizzazione, indirizzo

6

Cod. Stato estero

7

Tipologia controllo

8

Controllo indiretto

9

Codice fiscale controllante

10

N. progressivo
stabile organizz.

11

Codice fiscale avente causa (Trasferimento branch)

12

CASISTICA INTERPELLO	PARTE DICHIARATIVA	INDICAZIONE
Società di comodo	Rigo RS116 , colonne: 4 - <i>"Imposta sul reddito"</i> 5 - <i>"IRAP"</i> 6 - <i>"IVA"</i>	1 - accoglimento istanza (irregolarità non sanzionata) 2- mancata presentazione 3- risposta negativa
Sterilizzazione ACE	Rigo RS115, colonna 1 - <i>"Interpello"</i>	1- mancata presentazione 2- risposta negativa
CFC	Quadro FC, casella <i>"Art. 167, comma 11"</i>	

Attenzione al fatto che l'omessa segnalazione in dichiarazione della mancata presentazione, così come della risposta negativa, delle istanze di interpello in esame è punita con la sanzione amministrativa **da 2.000 a 21.000 euro** (ex art. 8, comma 3-quinquies del D.lgs. 471/1997).

Tale sanzione **non si applica** invece, con riferimento alle *società di comodo*, nei casi di irregolare indicazione del mero accoglimento dell'interpello: questo perché il richiamato comma 3-quinquies dell'art. 8, che regola il comparto sanzionatorio in discussione, fa espresso riferimento al citato art. 30, comma 4-quater della Legge 724/1994 (norma che si è per l'appunto visto richiedere solamente l'indicazione delle circostanze diverse dall'esito positivo dell'istanza).

Vi è però un'eccezione alla penalità vista in precedenza, dato che per le società estere controllate l'omissione dell'obbligo di indicazione in dichiarazione vede applicata una **sanzione pari al 10% del reddito dell'entità partecipata**, con:

- un minimo di 1.000 euro, e
- un massimo di 50.000 euro,

sulla base di quanto previsto dall'art. 8, comma 3-quater del D.lgs. 471/1997.

CASISTICA INTERPELLO	SANZIONE	NORMA (D.Lgs 471/1997)
Società di comodo	da 2.000 a 21.000 €	art. 8, comma 3-quinquies
Sterilizzazione ACE		
CFC	10% del reddito della partecipata (minimo 1.000 € massimo 50.000 €)	art. 8, comma 3-quater

Attenzione però a quanto visto in precedenza sull'importanza del supporto documentale, posto che il credito spetterà solamente se si dimostrano gli importi pagati all'estero (pur senza che si possa considerare dirimente il tempestivo inoltro della dichiarazione – eventualmente omessa).

Novità detrazioni figli a carico

In sede di presentazione del modello Redditi 2023 (anche 730/2023) occorre prestare attenzione alle **modifiche** apportate alle regole di determinazione delle detrazioni per i figli fiscalmente a carico.

Si riepiloga quindi la **disciplina** dei familiari a carico per poi approfondire le novità per la compilazione dell'apposito prospetto così come le regole da seguire per la **ripartizione** della detrazione tra i genitori.

Come noto, un **familiare** si considera "a carico" del contribuente – e deve quindi essere indicato nell'apposito prospetto del modello 730 – se il reddito complessivo del familiare, così come risultante dalla Certificazione Unica, non è superiore:

a € 2.840,51

oppure **a € 4.000** per i **figli di età non superiore a 24 anni**

Ai fini delle **dichiarazioni dei redditi**, come indicato dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circolare 24/E del 07/07/2022, i familiari a carico sono:

- ❑ il **coniuge**, non legalmente ed effettivamente separato
- ❑ i **figli**, compresi
 - i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti,
 - i figli affidati o affiliati,
 - indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria "altri familiari";

- **ogni altra persona** indicata nell'art. 433 c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria ovvero:

ALTRI FAMILIARI A CARICO
Il coniuge legalmente ed effettivamente separato
I discendenti dei figli
I genitori (compresi quelli adottivi)
I generi e le nuore
Il suocero e la suocera
Il fratello e le sorelle (anche unilaterali)
I nonni e le nonne

La nozione risulta dirimente ai fini dell'individuazione e della spettanza delle **detrazioni per carichi di famiglia, ex art. 12 del Tuir.**

In linea generale le **detrazioni per familiari** a carico variano in base al reddito e, a seconda del reddito del contribuente, possono:


- spettare per intero,
- solo in parte o
- non spettare.

Dal **01/03/2022**, tuttavia, ha fatto il suo debutto **l'assegno unico universale** che ha inglobato quasi totalmente le detrazioni per figli a carico, oltre ad altre forme di sostegno per le famiglie quali: l'assegno familiare, il premio nascita e l'assegno per chi ha tre figli minori.

L'Assegno unico e universale è un sostegno economico ai nuclei familiari, parametrato al numero di figli a carico, che decorre **dal 7° mese di gravidanza**, sino al compimento del 21° anno di età del figlio.

L'importo è **variabile in base alla situazione economica** del nucleo familiare come determinata dall'ISEE e dalle sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo all'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito nel nucleo familiare.

La misura è stata accompagnata **dall'abrogazione**, a decorrere da marzo, di alcuni istituti tra cui:



Dal **01/03/2022**, quindi, le detrazioni per i figli a carico di cui all'art. 12 del TUIR spettano **solo per i figli con 21 anni o più**. Per i figli di età inferiore, esse sono state sostituite dall'assegno unico che è erogato dall'INPS a seguito di apposita richiesta.

L'Agenzia delle Entrate ha però confermato la spettanza delle detrazioni per il **periodo antecedente alla modifica normativa**: in sostanza, in riferimento all'anno di imposta oggetto della dichiarazione, ciò si traduce **nei mesi di gennaio e febbraio 2022**, tenendo conto dei figli nati da marzo a dicembre 2022.

In sede di dichiarazione chi presta l'assistenza fiscale determinerà l'ammontare delle detrazioni spettanti per il periodo **dal 01/01/2022 al 28/02/2022** secondo le vecchie regole e applicherà le nuove regole per determinare l'ammontare delle detrazioni spettanti per il periodo **dal 01/03/2022 al 31/12/2022**.

Dal **01/03/2022**, le detrazioni IRPEF per figli a carico sono fruibili esclusivamente per i figli di età pari o maggiore di 21 anni:

- in misura pari a **950 euro**,
- per **ciascun figlio** compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati,
- da **riportare al numero di mesi** effettivamente a carico (max 10 per il 2022).

La detrazione spetta a partire dal mese del **compimento dei 21 anni** di età del figlio.

Resta **confermata** la **modalità di determinazione** della detrazione che spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli che danno diritto alla detrazione, **l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.**

La formula per il calcolo della detrazione è la seguente:

$$950 \times (95.000 - \text{reddito complessivo}) / 95.000^*$$

**per ogni figlio successivo al primo tale importo è aumentato di 15.000*

Tenuto conto della **ripartizione temporale di spettanza del beneficio**, gli importi teorici spettanti sono quindi quelli riepilogati nella seguente tabella:

CONTRIBUENTE	FINO AL 28 FEBBRAIO 2022	DAL 1° MARZO 2022
CON NUMERO DI FIGLI INFERIORE O UGUALE A TRE	IMPORTO DETRAZIONE TEORICA (DA RAPPORTARE AL NUMERO DI MESI EFFETTIVAMENTE A CARICO - MAX DUE - E ALLA PERCENTUALE)	IMPORTO DETRAZIONE TEORICA (DA RAPPORTARE AL NUMERO DI MESI EFFETTIVAMENTE A CARICO - MAX DIECI - E ALLA PERCENTUALE)
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni	158	–
Figlio di età inferiore a 3 anni	203	–
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni con disabilità	225	–
Figlio di età inferiore a 3 anni con disabilità	270	–
Figlio di età superiore a 21 anni	158	792
CON NUMERO DI FIGLI SUPERIORE A TRE	IMPORTO DETRAZIONE TEORICA (DA RAPPORTARE AL NUMERO DI MESI E ALLA PERCENTUALE)	IMPORTO DETRAZIONE TEORICA (DA RAPPORTARE AL NUMERO DI MESI E ALLA PERCENTUALE)
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni	192	–
Figlio di età inferiore a 3 anni	237	–
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni con disabilità	258	–
Figlio di età inferiore a 3 anni con disabilità	303	–

Nel caso in cui **non si avesse diritto alla detrazione** per i figli a carico, ad esempio perché il primo figlio è nato a maggio 2022, non viene meno la necessità di indicare i dati dei figli nel prospetto dei familiari a carico, poiché questi dati sono necessari per riconoscere le altre agevolazioni previste per i figli a carico.

Nel prospetto **Familiari a carico del modello Redditi 2023 PF** (così come nel 730/2023) devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2022 sono stati fiscalmente a carico del contribuente.

In particolare, con riferimento alle **colonne da 1 a 4**, per **ciascun familiare a carico** si indica:

Casella A → altro familiare a carico

Casella C → coniuge

Casella D → eventuale figlio disabile a carico

FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA	CODICE FISCALE			mesi a carico	minore di 3 anni (gennaio/febbraio)	%	detrazione 100% affidamento figli	N. MESI DETRAZIONE FIGLI		PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI
	1	2	3					gennaio/febbraio	da marzo 2022 se 21 anni o più	
C = Coniuge F1 = Primo figlio F = Figlio A = Altro D = Figlio con disabilità	1	C CONIUGE	4	5						
	2	F1 PRIMO FIGLIO D						10		<input type="text"/>
	3	F A D								<input type="text"/>
	4	F A D								<input type="text"/>
	5	F A D								<input type="text"/>

Codice fiscale:
del coniuge: va sempre indicato
Di figli e altri familiari: indicare solo se a carico

Casella F1 → indica esclusivamente il **1° figlio a carico**, il maggiore di età

Casella F → figlio successivo al primo



PERIODO D'IMPOSTA 2022

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI

Familiari a carico

QUADRO RA – Redditi dei terreni

Mod. N.

--	--

FAMILIARI A CARICO

- BARRARE LA CASELLA:
 C = CONIUGE
 F1 = PRIMO FIGLIO
 F = FIGLIO
 A = ALTRO FAMILIARE
 D = FIGLIO CON DISABILITÀ

1	2 Relazione di parentela			4	5	6	7	8	9 N. MESI DETRAZIONE FIGLI	
	1	2	3						gennaio febbraio	da marzo 2022 se 21 anni o più
	C	CONIUGE								
	F1	PRIMO FIGLIO	D							
	F	FIGLIO	A							
	F	FIGLIO	A							
	F	FIGLIO	A							
6	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI					7	NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE			

Se **nel corso del 2022** è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

Se **nel corso del 2022** è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

Al fine di tenere conto delle **novità apportate con l'assegno unico universale** e le conseguenti modifiche in tema di detrazioni per carichi di famiglia il prospetto di quest'anno risulta profondamente innovato.

Nel dettaglio:

COLONNA	NOVITA'
6 – “minore di 3 anni”	è stata opportunamente aggiunta la specifica “gennaio febbraio” che limita la fruizione del beneficio ai primi due mesi del periodo d'imposta
“N. mesi detrazioni figli”	è stata scomposta in due sotto colonne, la “9” e la “10” per consentire di indicare separatamente le agevolazioni spettanti per i mesi di gennaio e febbraio 2022 (vecchie regole) dalla restante parte dell'anno per cui la detrazione compete soltanto nel caso di figli over 21

FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA		CODICE FISCALE		mesi a carico	minore di 3 anni (gennaio/febbraio)	%	detrazione 100% affidamento figli	N. MESI DETRAZIONE FIGLI		PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI
		(il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)						gennaio	da marzo 2022 febbraio se 21 anni o più	
1	<input type="checkbox"/> C CONIUGE	4		5						
2	<input type="checkbox"/> F1 PRIMO FIGLIO <input type="checkbox"/> D				6	7	8	9	10	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D									NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE
4	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D									<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D									

La colonna 6 è dedicata ai figli **minori di 3 anni** e va quindi compilata in presenza di figli nati **da gennaio 2019 a febbraio 2022**.

In sede di compilazione il contribuente indica:

- "1" – se il figlio ha avuto un'età minore di 3 anni soltanto nel mese di gennaio o in quello di febbraio;
- "2" – nel caso in cui il figlio abbia avuto un'età minore di 3 in entrambi i mesi di gennaio e febbraio 2022.

Esempio

Indicare "1" per un figlio nato il 01.02.2022

Indicare "2" per un figlio nato il 01.01.2022

Indicare "2" per un figlio nato a ottobre 2021

Nella successiva **colonna 10** si indica il **numero di mesi** per i quali compete la detrazione nel restante periodo dell'anno (da marzo a dicembre 2022). In tali casi, si ricorda, è possibile beneficiare della detrazione solo per figli **maggiori di 21 anni**.

Esempio

Indicare "10" per un figlio nato nel 1999, rimasto a carico per tutto il 2022.

Per un figlio nato ad agosto 2001 e che ha compiuto 21 anni ad agosto 2022, indicare "5".

Se il figlio ha avuto meno di 21 anni per tutto il 2022, questa colonna non va compilata

La compilazione delle **restanti colonne del prospetto** è la seguente:

COLONNA/CASELLA	COSA INDICARE
Colonna 5 – “Mesi a carico”	<p>Numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a carico (es. '12' se il familiare è stato a carico per tutto il 2022).</p> <p>Se il familiare è stato a carico solo per una parte del 2022, riportare il numero dei mesi corrispondenti</p>

**Colonna 8 –
“detrazione 100%
affidamento figli”**

La casella va barrata, nel caso di **affidamento esclusivo**, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100%. Si ricorda che la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, **nella misura del 50% tra i genitori**. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore

Casella “Ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli”	È riconosciuta un'ulteriore detrazione di 1.200 euro , in presenza di almeno quattro figli a carico. In questa casella va indicata la percentuale di detrazione spettante
Casella “Numero figli in affido a carico del contribuente”	Indicare il numero dei figli in affido preadottivo (righe da 2 a 5 per i quali è barrata la casella ‘F’, ‘F1’ o ‘D’) per i quali nel prospetto dei familiari a carico non è stato indicato il codice fiscale, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative

Esempio

Il sig. Rossi, nel corso del 2022, ha avuto tre figli a carico, con la seguente situazione:

- ◆ il primo figlio (maggiore di età), nato a febbraio 2000, che ha più di 21 anni per tutto il 2022 e per cui spetta la detrazione per figli a carico per tutto l'anno;
- ◆ un secondo figlio, nato a gennaio 2019, che ha compiuto tre anni a gennaio 2022 e per cui ha diritto alla detrazione per figli a carico per i mesi di gennaio e febbraio e della maggiorazione per i figli minori di tre anni per il solo mese di gennaio;
- ◆ un terzo figlio, nato ad aprile 2022, per cui non spetta alcuna detrazione per figli a carico (ma da indicare ugualmente nel prospetto).

La compilazione del prospetto familiari a carico del modello 730/2023 sarà la seguente:

FAMILIARI A CARICO											
BARRARE LA CASELLA		CODICE FISCALE <small>(il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)</small>		mesi a carico	minore di 3 anni (gennaio/febbraio)	%	detrazione 100% affidamento figli	N. MESI DETRAZIONE FIGLI		PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI	
								gennaio/febbraio	da marzo 2022 se 21 anni o più		
C = Coniuge	<input checked="" type="checkbox"/>	CONIUGE	⁴ CCCCCC70C60C222C	⁵							
F1 = Primo figlio	<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO FIGLIO ³ D	BBBBBBB00B10B111B	12	⁶	⁷ 50	⁸	⁹ 2	¹⁰ 10	<input type="text"/>	
F = Figlio	<input checked="" type="checkbox"/>	² A D	BBBFFF19A01B111F	12	1	50		2			
A = Altro	<input checked="" type="checkbox"/>	A D	BBBGGG22C50B111G	10		50					
D = Figlio con disabilità										NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE <input type="text"/>	

Analogamente, nel modello Redditi 2023 PF:



PERIODO D'IMPOSTA 2022

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI

Familiari a carico

QUADRO RA – Redditi dei terreni

Mod. N.

--	--

FAMILIARI A CARICO		Relazione di parentela		CODICE FISCALE (il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)		Mesi a carico	Minore di 3 anni (gennaio/febbraio)	%	Detrazione 100% affidamento figli	N. MESI DETRAZIONE FIGLI	
BARRARE LA CASELLA: C = CONIUGE F1 = PRIMO FIGLIO F = FIGLIO A = ALTRO FAMILIARE D = FIGLIO CON DISABILITÀ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		CONIUGE	PRIMO FIGLIO	A	D					gennaio febbraio	da marzo 2022 se 21 anni o più
	<input checked="" type="checkbox"/>										
	<input checked="" type="checkbox"/>					12		50		2	10
	<input checked="" type="checkbox"/>					12	1	50		2	
	<input checked="" type="checkbox"/>					10		50			
	<input type="checkbox"/>	F	A		D						
6	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI					7	NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE				

Individuati i familiari fiscalmente a carico e la corretta indicazione degli stessi in sede di compilazione dell'omonimo prospetto, si prendono in esame le **regole** per la detraibilità delle spese sostenute nel loro interesse.

Secondo il Tuir, infatti, la **detrazione spetta** anche se le spese sono sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico **per i seguenti oneri:**

spese **sanitarie**

spese di **istruzione**

Individuati i familiari fiscalmente a carico e la corretta indicazione degli stessi in sede di compilazione dell'omonimo prospetto, si prendono in esame le **regole** per la detraibilità delle **spese sostenute nel loro interesse**.

Secondo il Tuir, infatti, la **detrazione spetta** anche se le spese sono sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico **per i seguenti oneri**:

spese sanitarie
spese di istruzione
spese per alunni con DSA
premi di assicurazione
spese per iscrizione e abbonamento a strutture sportive
canoni di locazione per studenti universitari
spese per abbonamenti al trasporto pubblico

Nella richiamata circolare n. 24/E/2022 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito in che modo detrarre le spese sostenute per i **familiari a carico**.

In particolare:

- se l'onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione spetta al contribuente al **quale è intestato il documento che certifica la spesa** (circolare n. 108 del 03.05.1996, risposta 2.4.6);

- se **la spesa riguarda i figli**, la detrazione spetta al genitore che l'ha sostenuta a prescindere dalla circostanza che sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l'altro genitore di tale ultima detrazione.

Pertanto, la detrazione spetta al coniuge che ha sostenuto la spesa, **anche se nel prospetto dei familiari a carico**, il figlio è indicato con una percentuale di carico pari a zero.

Il medesimo documento di prassi precisa inoltre che, **se il documento di spesa è intestato al figlio fiscalmente a carico**, le spese sono suddivise tra i genitori, in relazione al loro effettivo sostenimento.

Questi ultimi possono ripartire le spese in **misura diversa dal 50% annotando**, sul documento comprovante la spesa stessa, la **percentuale di ripartizione**.

Riaddebito imposta di bollo forfettari

La **risposta a interpello n. 428 del 12/08/2022** ha visto l'Agenzia delle Entrate esprimersi sull'importo dell'imposta di bollo richiesta a rimborso dal contribuente forfetario al proprio avente causa, che secondo le Entrate costituisce parte integrante del suo compenso e concorre pertanto al computo del reddito imponibile.

A prescindere da quanto normativamente previsto in tema di solidarietà per il tributo in esame (art. 22 del D.P.R. 642/1972), la risposta evidenzia che l'obbligo di apposizione del contrassegno sulle fatture "è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento", dal momento che su tale tipologia di atti "l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine, vale a dire dal momento della loro formazione" (si veda anche la **risposta a interpello 67/E/2020**).

Pertanto, visto che l'obbligo di corrispondere l'imposta è "in via principale" a carico del prestatore d'opera, la somma che questi richiede a titolo di rimborso del tributo *"fa parte integrante del suo compenso"*: da ciò deriva che l'importo del bollo addebitato in fattura al cliente assume la natura di ricavo o compenso" concorrendo alla determinazione forfetaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva.

Non pare possibile eccepire alcunché rispetto a quanto sostenuto dall'Amministrazione finanziaria, posto che:

1. da un lato la solidarietà non riguarda la titolarità giuridica (sin dall'origine) dell'onere rappresentato dal bollo, avendo invece solamente a che vedere con l'aspetto relativo al – peraltro solo eventuale – adempimento da parte del cedente/emittente la fattura;
2. in secondo luogo, l'accordo che dà luogo al riaddebito della somma in esame non risulta parimenti in grado di inficiare il fatto che, normativamente, l'imposta di bollo sia comunque a carico del professionista che se ne rivale sul proprio cessionario. D'altronde, se fosse sufficiente che le parti stabiliscano su chi ricade un determinato onere (normativamente previsto) per modificarne la «competenza», non esisterebbero i riaddebiti effettuati in nome proprio – risultando infatti tutti in nome degli stessi terzi.

L'unico rimedio, ma solamente di carattere preventivo, parrebbe rappresentato dalla possibilità dei due soggetti (a prescindere dalla modalità di versamento dell'imposta di bollo) di accordarsi in modo da evitare il riaddebito del relativo importo, facendo sì che sia direttamente il cessionario ad assolverne l'onere, proprio in virtù della norma che disciplina la solidarietà per l'adempimento del tributo; anche se si ricorda quanto riportato in più occasioni dalla Suprema Corte circa la **nullità degli accordi di ripartizione degli oneri impositivi** (tra le altre Cassazione SS.UU. n. 6882 del 08/03/2019 e n. 23601 del 09/10/2017, nonché Cassazione n. 28437 del 28/11/2017).

I giudici di legittimità hanno infatti affermato che le previsioni normative non possono essere “modulate” in virtù di manifestazioni dell’autonomia negoziale che vi confliggano: pena, per l’appunto, la sanzione di nullità di simili accordi, che deriva dalla lettura dell’obbligo costituzionale di concorrere alle spese pubbliche, da parte dei singoli contribuenti, in ragione della propria capacità contributiva.

Andrebbe pertanto esclusa la possibilità di trasferire – direttamente in sede di versamento – ad un soggetto diverso l’onere, nel nostro caso, dell’imposta di bollo dovuta da chi emette la fattura.

Ravvedimento speciale – spunti e casi concreti

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30/03/2023 del D.L. 34/2023 è stata definitivamente ufficializzata la **proroga** di alcune misure relative alla “**tregua fiscale**” ex Legge 197/2022, tra cui rientra la disciplina del ravvedimento speciale.

La nuova scadenza per usufruire di tale disposizione è oggi fissata al 30/09/2023.

A partire dalla richiamata data è comunque possibile versare le somme dovute per il ravvedimento speciale in un massimo di **8 rate trimestrali** di pari importo, come segue (a scadenze diverse a seconda dell'annualità di riferimento):

NUMERO RATA	SCADENZA
Prima	30.09.2023
Seconda	31.10.2023
Terza	30.11.2023
Quarta	20.12.2023
Quinta	31.03.2024
Sesta	30.06.2024
Settima	30.09.2024
Ottava	20.12.2024


Da notare che, relativamente agli importi oggetto di dilazione relativi al ravvedimento speciale, sono altresì dovuti gli **interessi**, nella misura del tasso del 2% annuo.

Oltre a quanto visto in merito alle scadenze si può notare come siano state apportate alcune modifiche alle norme che regolano il **ravvedimento speciale**.

A tal fine occorre in ogni caso tenere a mente un principio fondamentale: come anche ricordato dall'Agenzia delle Entrate nelle recenti circolari (n. 2/E del 27/01/2023 e n. 6/E del 20/03/2023), la "versione" speciale del ravvedimento non si discosta, a livello di disciplina applicabile, da quella "ordinaria" di cui all'art. 13 del D.lgs. 472/1997.

Motivo per cui, al di là di quanto visto in merito alla possibile rateizzazione (non ammessa per il ravvedimento speciale), così come sulla riduzione della sanzione a 1/18, la disposizione in esame si basa in ogni caso sulla normativa applicabile a regime.


Si ricorda quindi a tal fine che, considerando lo stretto collegamento tra le dichiarazioni integrative e la possibilità di correzione spontanea da parte del contribuente, le stesse integrative sono, in ogni caso, sono “valide” nel momento in cui vengono presentate.



no necessità ravvedimento

L'art. 2, comma 8 del D.P.R. 322/1998 (così come l'art. 8, comma 6-bis per l'IVA) stabilisce infatti che "Salva l'applicazione delle sanzioni e **ferma restando l'applicazione dell'articolo 13** del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate ...".

Proprio l'incipit della disposizione sulle integrative rivela che l'aspetto sanzionatorio risulta, in qualche modo "**a latere**" rispetto a quello sostanziale. Ai fini della validità non è quindi per forza necessario ravvedere la presentazione di una dichiarazione integrativa (a sfavore – anche solo in parte – come visto in precedenza).



Ciò che conta, tuttavia, è procedere con la presentazione dell'integrativa **entro il termine di decadenza del potere di accertamento.**

La norma vista in precedenza specifica infatti che la correzione delle dichiarazioni deve avvenire “non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

Ad ogni modo, quanto visto sull'autonomia tra dichiarazioni integrative e ravvedimento può altresì stimolare una riflessione su un caso ben preciso: quello di un soggetto che, pur avendo presentato un'integrative prima dell'entrata in vigore della Legge 197/2022 (istitutiva del ravvedimento speciale), non aveva poi concretamente effettuato quanto previsto per ottenere la riduzione delle sanzioni – no versamenti per il perfezionamento del ravvedimento (ordinario).

Di fatto, quindi, si avrebbe che prima del 01/01/2023:

- una determinata violazione commessa era stata corretta, tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa, sebbene
- il versamento necessario per il ravvedimento *non abbia avuto luogo*.

La domanda, a questo punto, è la seguente: risulta possibile beneficiare oggi del ravvedimento speciale – quindi della riduzione della sanzione a 1/18 – per correggere la suddetta violazione?

Il tutto, evidentemente, invece che dover versare l'importo dovuto sulla base del ravvedimento ordinario (come si sarebbe dovuto fare a seguito, all'epoca, della presentazione della dichiarazione integrativa).

È chiaro che la risposta non è banale (né scontata), anche in considerazione del fatto che, nelle citate circolari emanate dall'Agenzia delle Entrate sulla "tregua fiscale", che hanno preso in considerazione anche il ravvedimento operoso, la casistica non è stata esaminata.

Per cercare di fornire una risposta si può innanzitutto considerare quanto affermato nella citata circolare di fine gennaio scorso, laddove l'Amministrazione finanziaria ha riportato – come già detto in precedenza – che *“Per quanto non derogato espressamente, infatti, al ravvedimento speciale si applicano i medesimi chiarimenti già forniti con riguardo al ravvedimento ordinario”*.

Con ciò significando l'Agenzia che, fatte per l'appunto salve le specificità del ravvedimento speciale, quanto disposto dall'art. 13 del D.lgs. 472/1997 vale anche per quest'ultima forma di autocorrezione da parte del contribuente

Pertanto, rifacendosi alle “regole di base” del ravvedimento, si può ricordare come lo stesso si perfezioni con l’integrale versamento (anche frazionato come da successivo art. 13-bis) di quanto dovuto a titolo di imposta – se dovuta – sanzione e interessi.

Con la conseguenza che, come noto, se manca tale integrale versamento *non può ritenersi effettuato alcun ravvedimento.*

A partire da simile considerazione (per taluni ovvia) si potrebbe tentare di affermare che, nella menzionata casistica in cui è stata inviata una dichiarazione dei redditi che ha integrato un precedente modello correggendo un errore – o qualora sia stato comunque eseguito l’adempimento presupposto per il ravvedimento – senza poi effettuare i versamenti dovuti, ci si possa avvantaggiare della maggiore riduzione della penalità di cui alla “Legge di Bilancio 2023”.

Non pare invero che vi siano, di fatto, cause ostative a simile ricostruzione: rispettando il dettato normativo dell'art. 1, comma 174 primo periodo della norma in questione, sembra infatti che basti rientrare nel "perimetro" della disposizione per poter fare propria la correzione della violazione con la sanzione ridotta a 1/18.

E, come possibile conferma del sillogismo appena riportato, si può considerare un diverso comma dell'art. 1 della Legge 197/2022, nello specifico il 177, secondo cui “Restano validi i ravvedimenti **già effettuati** alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso”.

Quindi, qualora vi sia stato il versamento integrale di quanto complessivamente dovuto per il ravvedimento ordinario ante 01/01/2023, la validità di tale regolarizzazione (correttamente effettuata) non potrà essere messa in dubbio, non potendosi altresì rimborsare alcunché al contribuente che vi ha proceduto.

Diversamente, per un ravvedimento comunque manchevole di quanto normativamente richiesto per perfezionare la fattispecie, è chiaro che non si può ritenere che l'istituto si sia realizzato – con l'autorità fiscale che, a prescindere dal tema in esame, potrà comunque contestare il beneficio della sanzione ridotta.

Ecco quindi che, anche grazie al combinato disposto delle previsioni afferenti al ravvedimento, “ordinario” da un lato e speciale” dall’altro, si ritiene di poter affermare che in assenza di un ravvedimento che abbia concretamente avuto luogo ex art. 13 del D.lgs. 472/1997, **non vi sono limiti per il contribuente di ricorrere alla previsione della “Legge di Bilancio 2023”**, a cui si è visto riconnettersi una diminuzione sanzionatoria senz’altro rilevante.

Tornando alle modifiche normative, è stato specificato, nel D.L. 34/2023, e con riguardo al perimetro applicativo dell'istituto in esame, che:

Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni:

- rilevabili tramite i c.d. controlli automatizzati delle dichiarazioni,
- di natura formale – definibili tramite le apposite disposizioni di cui si è detto al precedente paragrafo

Sono ricomprese tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento:

- commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e ai precedenti,
- purché la dichiarazione del periodo d'imposta di riferimento sia stata validamente presentata (non omessa)

Attenzione quindi in primo luogo alla circostanza per cui il contribuente **non può ravvedere** la violazione da dichiarazione omessa



Da notare infatti che la norma sul ravvedimento ammette (ex art. 13, comma 1, lettera c) del D.lgs. 472/1997) la correzione spontanea solamente per la dichiarazione tardiva – per la quale, pur in mancanza di una norma sanzionatoria ad hoc, il riferimento va alla penalità per l’omissione dichiarativa (fissa 250 euro).

Superati i 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione, quindi, non sarà possibile ravvedersi.

Per quanto riguarda il ravvedimento occorre però notare quanto è stato affermato in passato dall'Amministrazione finanziaria, circa la possibilità di **ravvedere gli omessi versamenti** correlati ad una dichiarazione omessa.

Il presupposto è quanto affermato dalle Entrate con riferimento all'ipotesi di dichiarazione per la quale "non sono dovute imposte" – a prescindere dall'eventuale presentazione entro il termine previsto per quella relativa al successivo periodo d'imposta: per simile caso va infatti notato quanto riportato, con riferimento alla sanzione applicabile, dall'autorità fiscale nella propria **circolare n. 54/E del 19/06/2002** (paragrafo 17.1 – "Dichiarazione tardiva ovvero omessa", pagina 36 e ss.).

In tale documento l'Agenzia ha sostenuto – pur con riferimento alla (sola) IVA (pagina 37) – che, se il contribuente omette la presentazione della dichiarazione pur avendo provveduto al versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione, la sanzione è applicata in misura “fissa” – oggi variabile da 250 a 1.000 euro – in luogo di quella “proporzionale” a regime per le dichiarazioni omesse (120-240% ex artt. 1 e 5 del D.lgs. 471/1997).

Diversi uffici AE applicano lo stesso ***criterio anche per le dichiarazioni dei redditi***, anche se ciò non sarebbe del tutto corretto: la sanzione sull'omissione della dichiarazione IVA è infatti calcolata (tra il 120 e il 240% ex art. 5, comma 1, del D.lgs. 471/1997) sulla base del "***tributo dovuto***", il quale viene determinato computando in detrazione i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente eccetera eccetera.

Solamente in quel caso (IVA) sarebbe quindi corretto considerare che, se una volta accertata l'omissione dichiarativa emerge un'imposta dovuta pari a 0 – per effetto del regolare versamento del tributo – dovrà essere irrogata la sanzione fissa stabilita dall'articolo 5, comma 3, del D.lgs. 471/1997, prevista per il caso in cui non sono dovute imposte.

Ad ogni modo, anche se solamente permesso “in via amministrativa” nel caso specifico, qualora i versamenti dovuti – in autoliquidazione – per le imposte derivanti dalla dichiarazione (comunque) omessa siano stati **effettuati**, troverà applicazione la richiamata sanzione fissa.

Diversamente, quanto accertato come dovuto (e **non versato**) sulla base della dichiarazione omessa vedrà applicarsi la sanzione proporzionale (dal 120% al 240%).

Tornando quindi alle possibilità per il contribuente nello specifico caso in cui, oltre all'irregolarità dichiarativa, vi sia anche quella che riguarda le imposte dovute, si consideri la seguente situazione di cui alla citata circolare n. 54/E/2002 (pagine 38 e 39):

1. contribuente ha omesso la dichiarazione dei redditi
2. ravvede solamente gli omessi versamenti (entro il termine della DR dell'anno successivo come previsto dalla normativa applicabile *illo tempore*, con la conseguente riduzione della sanzione)
3. per la violazione relativa alla dichiarazione omessa, visto l'integrale versamento delle imposte, si applica la **sanzione fissa** ex art. 1 del D.lgs. 471/1997.

In simile situazione, visto quanto già detto sul fatto che l'omissione dichiarativa non risulta ravvedibile, è chiaro che il contribuente in questione dovrà limitarsi – eventualmente – a inviare la dichiarazione in precedenza omessa, senza invece versare alcunché (almeno con riferimento alle sanzioni, facendo invece salve le eventuali omissioni relative a quanto dovuto anche a titolo di imposte).

L'irrogazione della sanzione (fissa) sopra riportata avverrà infatti ad opera dell'Ufficio amministrativo competente e, in seguito alla notifica dell'atto a ciò deputato, il dichiarante che non si opponga alle medesime tramite ricorso avrà modo di ottenere la *riduzione a 1/3 di dette penalità* (definizione agevolata), sulla base di quanto previsto dagli artt. 16, comma 3 e 17 comma 2 del D.lgs. 472/1997, che regolano il procedimento di irrogazione delle sanzioni.

Occorre considerare che la menzionata ricostruzione di prassi risulta probabilmente non corretta “a livello sistematico”. Questo anche se la stessa:

- dà comunque conto di una notevole apertura *pro-contribuente*
- conferma quanto visto in precedenza (e teoricamente corretto solo con riferimento all'IVA) sull'omissione dichiarativa alla quale si lega il **corretto adempimento** a quanto risultante dalla dichiarazione – con sanzione applicata in misura fissa

Si può però tenere a mente che la Suprema Corte, proprio di recente (**Cassazione n. 16056 del 09/06/2021**), pare aver messo la parola definitiva (?) sulla questione, con una pronuncia che, sebbene in tema di ICI, riporta principi applicabili a livello diametrico.

Hanno infatti affermato i giudici. In quella sede, che “In tema di sanzioni tributarie opera il combinato disposto degli artt. 10, comma 3, della L. n. 212 del 2000 (c.d. statuto dei diritti del contribuente), secondo cui **la sanzione non va irrogata quando la condotta "si traduce in una mera violazione formale** senza alcun debito di imposta”, e 6, comma 5-bis, del D.lgs.. n. 472 del 1997, introdotto (a decorrere dal 20 marzo 2001) dall’art. 7, comma 1, lett. a), del D.lgs.. n. 32 del 2001, alla stregua del quale “Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo”.

Per quanto riguarda, invece, le **esclusioni** dal ravvedimento speciale viene stabilito che:

Non sono regolarizzabili le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (di cui al quadro RW)

Sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative:

- ai redditi di fonte estera, così come
- all'IVIE e all'IVAFE,

che non siano rilevabili dai controlli automatizzati, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio

La parte del D.L. 34/2023 dedicato alla “tregua fiscale” termina con una disposizione sulla **non punibilità dei reati** di:

Omesso versamento di ritenute dovute o certificate

Omesso versamento di iva

Indebita compensazione
(per i soli crediti “non spettanti”)

Detti reati non risultano difatti punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti per uno qualsiasi degli istituti della “tregua fiscale” (tra cui, quindi, anche il medesimo ravvedimento speciale).

Ciò, però, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.

A questo fine il contribuente deve:

- dare immediata comunicazione, all'Autorità giudiziaria che procede
 - dell'avvenuto versamento delle somme dovute, o
 - in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata, e
- contestualmente, informare l'Agenzia delle Entrate
 - dell'invio della predetta comunicazione,
 - indicando i riferimenti del relativo procedimento penale.

Il processo di merito è sospeso, dalla ricezione delle comunicazioni di cui sopra, sino al momento in cui il giudice è informato dall'Agenzia delle Entrate della corretta definizione della procedura e dell'integrale versamento delle somme dovute, ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione.

Durante tale periodo di sospensione possono essere **assunte le prove** qualora si proceda con un incidente probatorio per i seguenti casi:

Assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento

Assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso

Esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri

Esame delle “persone imputate in un procedimento connesso” e all'esame dei testimoni di giustizia

Confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle lettere a) o b)

Perizia o esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile

Ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento

1. Dichiarazione soggetto passivo IRPEF per il periodo d'imposta 2020, con imposta a debito:
 - originariamente pari ad euro 10.000,
 - poi integrata riportando un debito pari ad **euro 12.000**.

In questo caso, rientrandosi nell'ambito applicativo del ravvedimento speciale, si potrà procedere con il ravvedimento versando (oltre all'imposta dovuta e ai relativi interessi al tasso legale annuo – 0,01% per il 2021, 1,25% per il 2022 e 5% per il 2023) la **sanzione ridotta a 1/18**.

Pertanto, considerando la maggiore imposta di euro 2.000, la penalità:

- ordinariamente pari ad euro 1.800 (90% per infedeltà dichiarativa ex art. 1, comma 2 del D.lgs. 471/1997),
- viene **ridotta ad euro 100** (1/18 come da art. 1, comma 174 della Legge 197/2022), invece che sulla base dei vari “scaglioni temporali” di cui all’art. 13, comma 1 del D.lgs. 472/1997.

2. Dichiarazione IVA per il periodo d'imposta 2018, con credito:
 - originariamente pari ad euro 5.000,
 - poi integrata riportando un credito pari ad **euro 4.000.**

Anche in simile ipotesi ci si può avvalere del ravvedimento speciale, sempre versando la sanzione ridotta a 1/18: attenzione però al fatto che, trattandosi di un minor credito derivante dall'integrativa, la penalità andrà parametrata sulla parte del medesimo che è stata effettivamente utilizzata.

Quindi, assumendo che l'intero minor credito di euro 1.000, sia stato utilizzato dal soggetto passivo, la sanzione:

- ordinariamente pari ad euro 900,
- viene **ridotta ad euro 50.**

Diversamente, se sono stati utilizzati solamente euro 500 del credito poi modificato al ribasso, la sanzione:

- ordinariamente pari ad euro 450,
- **viene ridotta ad euro 25.**